

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 13 dicembre 2005

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

## S O M M A R I O

DECRETI PRESIDENZIALI	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cava de' Tirreni..... Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 6
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 5	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Scioglimento del consiglio comunale di Medolago e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 7
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessano e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 6	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005.  Scioglimento del consiglio comunale di Triggiano e nomina del commissario straordinario ..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torretta e nomina della commissione straordinaria** ..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Eraclea e nomina del commissario straordinario** ..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Varese e nomina del commissario straordinario** ..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.**  
Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria** ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 dicembre 2005.

**Proroga degli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004** ..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini, verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.** ..... Pag. 16

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

**Ministero dell'interno**

DECRETO 1° dicembre 2005.

**Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonché organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive** ..... Pag. 16

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»** ..... Pag. 18

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»** ..... Pag. 19

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»** ..... Pag. 20

DECRETO 24 novembre 2005.

**Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., in Roma** ..... Pag. 21

**Ministero della difesa**

DECRETO 25 maggio 2005.

**Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa** ..... Pag. 22

**Ministero della salute**

DECRETO 17 novembre 2005.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarissima», in comune di Melfi, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**  
Pag. 24

DECRETO 17 novembre 2005.

**Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Monte Cimone», in comune di Fanano - Società S.E.M. S.p.A.**  
Pag. 25

DECRETO 17 novembre 2005.

**Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano», in comune di Roccamonfina** ..... Pag. 25

DECRETO 17 novembre 2005.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Isola Antica», in comune di Macomer, al fine dell'imbottigliamento e della vendita** . . . . . Pag. 26

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, al sig. Al Malyan Mohamed A. Mostafa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo** . . . . . Pag. 26

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, alla sig.ra Popa Catalina Georgiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista** . . . . . Pag. 27

DECRETO 5 dicembre 2005.

**Non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005** . . . . . Pag. 28

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

DECRETO 11 novembre 2005.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Prato Gentile» a r.l., in Capracotta** . . . . . Pag. 28

DECRETO 29 novembre 2005.

**Scioglimento di sette società cooperative** . . . . . Pag. 29

**Ministero delle politiche agricole  
e forestali**

DECRETO 27 ottobre 2005.

**Inserimento nell'elenco n. 1, allegato al decreto 18 dicembre 2005, della garanzia prestata alla Centrobanca S.p.a. dai soci della cooperativa agricola Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino, con sede in Veglie, a favore della cooperativa stessa.**  
Pag. 30

**Ministero dell'istruzione  
dell'università e della ricerca**

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ana Maria Pérez Gonzáles, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115** . . . Pag. 31

DECRETO 2 dicembre 2005.

**Reiterazione della prova di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, con indirizzo linguistico-letterario presso l'Università degli studi di Bari** Pag. 31

**Ministero  
delle attività produttive**

DECRETO 30 novembre 2005.

**Riconoscimento al sig. Giuseppe Campagna, cittadino italiano, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari** . . . . . Pag. 32

**Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio**

DECRETO 14 novembre 2005.

**Autorizzazione all'impiego del prodotto disperdente denominato Biodisperdente eps 2003, commercializzato dalla società Eni tecnologie S.p.A., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002** . . . . . Pag. 34

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Integrazioni e modifiche ai decreti 22 dicembre 2000 e 12 novembre 2002, recanti: «Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane»** . . . . . Pag. 34

## CIRCOLARI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**CIRCOLARE 1° dicembre 2005, n. DPC/CG/0060201.**

**Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464** . . . . . Pag. 39

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 7, 8 e 9 dicembre 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 40

**Ministero della salute:** Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici. . . . . Pag. 41

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. . . . . Pag. 41

Provvedimento concernente la concessione del trattamento speciale di disoccupazione. . . . . Pag. 43

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione. . . . . Pag. 43

Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 43

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. . . . . Pag. 43

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. . . . . Pag. 44

Provvedimento di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria. Pag. 44

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM. . . . . Pag. 44

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM. . . . . Pag. 44

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 207 adottata in data 7 dicembre 2004 dall'INPGI Pag. 44

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5 adottata in data 10 maggio 2005 dall'INPGI - Gestione separata. . . . . Pag. 44

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 adottata in data 12 aprile 2005 dall'INPGI - Gestione separata. . . . . Pag. 44

Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione denominata «Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. divenuti tali dal 1° gennaio 1991», in Siena. . . . . Pag. 44

**Agenzia del territorio:**

Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, relativi a centodieci comuni non capoluogo. . . . . Pag. 45

Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia. Pag. 50

**Agenzia italiana del farmaco:**

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato Agenzia industrie difesa». . . . . Pag. 54

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi HP». . . . . Pag. 54

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Gluconato Sos». Pag. 56

**Regione Valle d'Aosta:** Scioglimento della società cooperativa «Pagard piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Torgnon. . . . . Pag. 56

**Regione Toscana:** Provvedimenti concernenti le acque minerali. . . . . Pag. 56

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 200/L**

**DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252.**

**Disciplina delle forme pensionistiche complementari.**

05G0278

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Cava de' Tirreni.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Cava de' Tirreni (Salerno) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pasquale Napolitano;

Considerato che il dott. Pasquale Napolitano non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Cava de' Tirreni (Salerno) in sostituzione del dott. Pasquale Napolitano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

05A11609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Tropea e nomina del commissario straordinario.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona della dottoressa Domenica Cortese;

Considerato che, in data 21 settembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Annunziato Vardè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona della dottoressa Domenica Cortese.

Il citato amministratore, in data 21 settembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 647/Area II/EE.LL. del 12 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. III.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tropea (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Annunziato Vardè.

Roma, 12 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Ferraro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 ottobre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2005/23858/222 del 19 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Ferraro.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11611

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 ottobre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atti autentificati, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 773.13.4/AREA II del 19 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

05A11612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Medolago e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Medolago (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Gian Carlo Ghinzani;

Considerato che, in data 19 ottobre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Medolago (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennaro Terrusi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Medolago (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gian Carlo Ghinzani.

Il citato amministratore, in data 19 ottobre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 409/13.1/II/R.E.L. del 9 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), a. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Medolago (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gennaro Terrusi.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno:* PISANU

05A11613

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Triggiano e nomina del commissario straordinario.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Triggiano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Triggiano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Maria Latorre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Triggiano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 ottobre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopraccitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 262/13.2/EE.LL. del 20 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Triggiano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Carlo Maria Latorre.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Torretta e nomina della commissione straordinaria.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torretta (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Torretta;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Torretta, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torretta (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.



## Art. 2.

La gestione del comune di Torretta (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Marcello Forestiere - prefetto;

dott. Carmelo Marcello Musolino - viceprefetto aggiunto;

dott. Carmelo La Paglia - direttore amministrativo contabile.

## Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, 28 novembre 2005

## CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 214

## ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Torretta (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di un rapporto delle forze dell'ordine nel quale venivano evidenziate possibili interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, finalizzate al controllo degli appalti pubblici ed alla gestione del territorio, il prefetto di Palermo ha disposto, con provvedimento in data 20 ottobre 2004, l'accesso presso il comune di Torretta, ai sensi dell'art. 1, 4° comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ad una prima fase dell'attività ispettiva, in esito alla quale il prefetto ha relazionato in data 8 marzo 2005, è seguito un supplemento d'indagine le cui risultanze sono confluite nella relazione in data 22 settembre 2005 del prefetto.

Ad attività di accesso conclusa e con l'evidente scopo di eludere il provvedimento di rigore che avrebbe potuto farvi seguito, i componenti della giunta comunale si sono dimessi ed il sindaco ha provveduto a rinnovare la composizione dell'organo esecutivo.

Gli accertamenti svolti tanto dai competenti organi investigativi quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso e nella successiva integrazione, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata, profondamente radicata nel territorio, e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta rete di parentele, affinità, rapporti e frequentazioni che legano alcuni amministratori locali a personaggi appartenenti alla criminalità organizzata o ad essa contigui.

Indagini investigative hanno, tra l'altro, evidenziato che non sarebbe stato scevro da pressioni esterne il collocamento, in una strategica carica di governo, di un amministratore compiacente.

Anche tra gli impiegati in servizio presso il comune in qualità di dipendenti di ruolo o di lavoratori socialmente utili o contrattisti, sono stati registrati rapporti di parentela e di affinità con soggetti appartenenti o comunque vicini alla criminalità organizzata.

Come ampiamente esposto nelle relazioni commissariali, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli relativi ad appalti di opere pubbliche e di pubblici servizi, le cui procedure sono state caratterizzate da profili di illegittimità che denotano il condizionamento e l'ingerenza della criminalità organizzata nelle scelte dell'ente locale.

Le irregolarità procedurali riscontrate nell'attività contrattuale del comune, quali l'errata applicazione della normativa in materia di criteri di aggiudicazione, l'inadeguata pubblicità del bando, l'ammissione di offerte oltre il termine, l'interruzione dello svolgimento delle operazioni di gara senza che venisse attestata l'avvenuta adozione di tutte le misure necessarie a garantire la segretezza delle offerte, sostanziando violazione dei principi di trasparenza, correttezza e concorrenza, hanno indotto l'organo ispettivo ad ipotizzare, tenuto conto dell'identità di buona parte dei soggetti beneficiari delle aggiudicazioni, che le stesse siano strumentali al perseguimento di fini illeciti e che rappresentino la parte «emersa» di un disegno organico finalizzato al precostituito obiettivo di dirottare le pubbliche risorse finanziarie verso imprese selezionate, in massima parte locali, contigue ad esponenti mafiosi ovvero in rapporti di cointeressenza con amministratori comunali.

A conferma di ciò, la commissione ha rilevato, nella quasi totalità dei casi nei quali l'ente ha proceduto all'affidamento tramite trattativa privata, che, a fronte di un invito rivolto dall'amministrazione ad un numero già peraltro molto limitato di concorrenti, l'appalto è stato aggiudicato all'unica ditta che ha risposto all'invito, con ribassi peraltro irrisorii, e in mancanza dei presupposti di legge. In tale contesto è stato accertato che il servizio di assistenza domiciliare è stato affidato ad una ditta presso la quale risultano impiegati soggetti legati da rapporto di coniugio con pregiudicati, di cui uno per associazione a delinquere di stampo mafioso, imparentati con un esponente di spicco di un clan mafioso. Due forniture sono inoltre state affidate ad una ditta il cui titolare è legato da parentela ad un pericoloso latitante e personaggio di spicco di «cosa nostra», ed ha rapporti di affinità con un consigliere comunale che, nel tempo intercorrente fra il primo ed il secondo affidamento, è passato dall'opposizione allo schieramento di maggioranza.

Anche le procedure di aggiudicazione tramite pubblico incanto presentano diverse anomalie. L'appalto di maggiore importo esperito dall'amministrazione per la costruzione di alloggi popolari è stato, peraltro, aggiudicato ad una ditta nonostante questa andasse esclusa per avere proposto un ribasso pari alla soglia di anomalia. Pur non presentando tale ditta aspetti di controindicazione antimafia, le forze dell'ordine hanno accertato che per le opere di sbancamento e movimento terra effettuate nel relativo cantiere, sono stati utilizzati automezzi riconducibili a pregiudicati mafiosi e a soggetti legati da vincoli di parentela ad esponenti mafiosi. Anche la gara per l'aggiudicazione di lavori di illuminazione di una località del comune, appare caratterizzata da diverse anomalie in quanto tutte le ditte che avevano presentato l'offerta sono state escluse con motivazioni che l'organo ispettivo non ha ritenuto fondate, per cui la gara è stata aggiudicata all'unica ditta non esclusa. Ulteriori verifiche hanno consentito altresì di appurare che la realizzazione dell'opera non risponde ad un pubblico interesse ma appare piuttosto volta ad avvantaggiare determinati soggetti, visto che la località interessata dall'intervento è scarsamente popolata e vi sono situate abitazioni estive e manufatti nella disponibilità di soggetti affiliati a clan mafiosi o contigui ad essi.

L'attività di accesso ha evidenziato, inoltre, che l'assegnazione di lavori tramite la procedura di somma urgenza è avvenuta a quasi esclusivo vantaggio di ditte riconducibili ad amministratori e in assenza dei presupposti di legge, visto che l'amministrazione è sistematicamente intervenuta solo a distanza di tempo dal verificarsi dell'evento, rinunciando a procedure che avrebbero potuto garantire maggiore concorrenzialità ed un contenimento della spesa.

Appare indicativa di grave carenza nella cura degli interessi pubblici, anche l'attività contrattuale posta in essere dal comune per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio. L'amministrazione ha, infatti, da anni stipulato a tal fine convenzioni di breve durata con una società proprietaria di pozzo e impianti di sollevamento dell'acqua, fra i cui soci figurano, attualmente, i nipoti di un capo mafia della zona e il cui rappresentante legale è imparentato con il nipote di un esponente di spicco della malavita organizzata, detenuto per associazione mafiosa. La commissione ha ipotizzato che l'ente abbia con essa intenzionalmente e sistematicamente stipulato contratti di breve durata, nonostante il fabbisogno idrico del comune non avesse il carattere della eccezionalità, al solo fine di contenere il valore del contratto entro la soglia per la quale la normativa antimafia prevede la validità del certificato camerale. Così operando, l'amministrazione è riuscita ad evitare di richiedere alla prefettura le informative antimafia prescritte per contratti di maggiore valore, che avrebbero potuto evidenziare infiltrazioni mafiose nella predetta società ed interdire la stipula di contratti con essa.

Forniscono uno spaccato dei condizionamenti esterni ai quali è risultata soggetta la gestione dell'ente, le gravi illegittimità riscontrate dall'organo ispettivo nelle procedure per la selezione di volontari per il servizio civile, che hanno costituito oggetto di apposita informativa all'autorità giudiziaria. Illecite determinazioni nella fase di valutazione dei candidati avrebbero, infatti, consentito l'assunzione fra l'altro della nipote di un noto boss della criminalità organizzata. Anche l'esame delle procedure di aggiudicazione delle borse di lavoro in materia sanitaria ha messo in luce illeciti nella formazione della graduatoria diretti ad avvantaggiare soggetti in collegamento con indiziati di appartenenza alla mafia, di cui è stata resa edotta l'autorità giudiziaria.

Nel settore urbanistico, l'attività di accesso ha evidenziato un diffuso e frequente ricorso a procedure autorizzative poco rispondenti a criteri di legalità e trasparenza, che appaiono finalizzate ad agevolare comunque le iniziative del privato in campo edilizio a discapito del fine pubblico della tutela del territorio. È stato difatti accertato un sistematico ricorso all'istituto del silenzio-assenso grazie al quale l'ufficio tecnico comunale si è di fatto astenuto dal porre in essere una attenta valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio delle concessioni edilizie richieste ed il privato ha acquisito il diritto di avviare i lavori per la realizzazione di immobili che si sono rivelati tipologicamente diversi da quelli legittimamente autorizzabili. In altre circostanze, invece, l'amministrazione ha accelerato le procedure di propria competenza con il presumibile intento di favorire soggetti collegati alla criminalità organizzata. Ciò è stato riscontrato nella procedura relativa all'approvazione del piano di lottizzazione della porzione di territorio sito in una località del comune ove insiste la proprietà di persona in rapporti di stretta affinità con un indiziato di appartenere alla consorteria mafiosa, e nel conseguente rilascio di una concessione edilizia finalizzata ad un intervento di notevole rilevanza economica. Immediatamente dopo, infatti, che la polizia municipale aveva accertato, sul terreno oggetto della lottizzazione, la realizzazione di opere e manufatti finalizzati all'urbanizzazione non supportati da concessione edilizia, con singolare tempismo il comune ha trasmesso il piano di lottizzazione, per i provvedimenti di competenza, al competente assessorato regionale e, nei mesi immediatamente successivi, addirittura un giorno dopo la presentazione della istanza di concessione edilizia in sanatoria da parte degli interessati, l'amministrazione ha adottato il provvedimento concessorio in sanatoria. Anche relativamente a tale vicenda è stata inoltrata all'autorità giudiziaria informativa di reato.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dalle procedure di accesso mostra che la capacità di penetrazione dell'organizzazione criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze esterne al quadro degli interessi pub-

blici locali che, di fatto, priva quella comunità delle fondamentali garanzie democratiche e rende precarie le condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Torretta, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'insosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini, che esprimono il loro dissenso in numerosi esposti.

Pertanto, il prefetto di Palermo, con relazioni dell'8 marzo 2005 e del 22 settembre 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11619

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Eraclea e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Eraclea (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Eraclea (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Enrico Caterino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Eraclea (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 7 novembre 2005.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra-citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2137/05/w.a. Area 2 dell'8 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Eraclea (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Caterino.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Varese e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Varese ed il sindaco nella persona del prof. Aldo Fumagalli;

Considerato che, con nota dell'11 ottobre 2005, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varese è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Porena è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Varese è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Aldo Fumagalli.

Il citato amministratore, con nota dell'11 ottobre 2005, acquisita al protocollo dell'ente il giorno successivo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutiva disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra-citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41516/2005/Area2 dell'11 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varese ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Porena.

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Brancaccio;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 41 del 12 ottobre 2005, ha dichiarato la decadenza del sig. Angelo Brancaccio dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Angelo Brancaccio.

In occasione delle consultazioni elettorali del 3 e 4 aprile 2005, il signor Angelo Brancaccio è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 41 del 12 ottobre 2005, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per avere assunto la carica di consigliere della regione Campania.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta).

Roma, 19 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che nel comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Nettuno;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nettuno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Nettuno (Roma) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Mario Licciardello - prefetto a riposo;  
dott.ssa Renata Castrucci - viceprefetto aggiunto;  
dott. Maurizio Alicandro - dirigente area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 213

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell'ordine a seguito di una complessa operazione di polizia in esito alla quale si accertava la presenza nel territorio di una organizzazione criminale in collegamento con una potente cosca della 'ndrangheta calabrese, il prefetto di Roma ha disposto, con provvedimento in data 24 maggio 2005, l'accesso presso il comune di Nettuno, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare la sussistenza di condizionamenti all'interno dell'amministrazione comunale.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, analizzano e documentano la situazione del territorio di quel comune caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali, alcune delle quali collegate alle consorterie criminali di tipo mafioso che, seppur storicamente tipiche di altre realtà territoriali, risultano insediate nell'area nettunense. La capacità e la potenzialità criminale di tali organizzazioni è confermata da numerose operazioni

di polizia dalle quali sono scaturite anche ordinanze di custodia cautelare in carcere per ipotesi di reato, quali associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Il contesto investigativo avvalorava l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio e pone in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da rapporti di contiguità, parentele, frequentazioni e cointeressenze di natura economica di taluni pubblici amministratori e dipendenti del comune con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata. Particolari cointeressenze risultano, peraltro, tra un esponente della malavita, beneficiario di diversi provvedimenti amministrativi, ed un assessore che si è dimesso nell'ottobre 2004.

La commissione evidenzia che la frammentazione, nell'apparato burocratico, delle funzioni dirigenziali, nonché l'anomala attribuzione e distribuzione degli incarichi dirigenziali, hanno contribuito a determinare il contesto ideale per pressioni e condizionamenti esterni. Importanti, strategici settori amministrativi risultano concentrati nelle mani di un singolo dirigente cui il sindaco ha gradualmente affidato crescenti responsabilità, sebbene risulti coinvolto in procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione. Circo- stanza indiziante è la ricostruzione di passaggi finanziari attraverso i quali è possibile risalire ad un collegamento del sopraccitato dirigente con un noto esponente di una consorteria criminale.

Per alcuni dipendenti con incarichi dirigenziali sono stati aperti procedimenti penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione.

Vengono riscontrate, altresì, violazioni delle limitazioni sulle facoltà assunzionali degli enti locali previste dalla legge finanziaria 2003, relativamente all'assunzione di personale mediante scorrimento della graduatoria degli idonei. Viene segnalata l'anomalia che questo concorso così come quello per la copertura del posto dirigenziale poi attribuito alla moglie del già menzionato dirigente del settore economico-finanziario, sono stati banditi con determina dirigenziale mentre la commissione è stata nominata dalla giunta.

Dagli accertamenti ispettivi analiticamente svolti è emerso che la situazione finanziaria dell'ente, come ricostruita dalle risultanze contabili e dagli atti deliberativi e gestionali, è particolarmente grave in quanto l'ente accumula sistematicamente debiti fuori bilancio e non paga i creditori né si adopera per incrementare le entrate. Viene ipotizzato che le spese vengano sottostimate in fase di bilancio di previsione allo scopo di non dover adeguare il livello delle entrate. La scelta di non incrementare le entrate, come pure le vicende che hanno interessato la società al tempo costituita per la gestione dei servizi tributari, considerata la insussistenza di miglioramenti alle finanze del comune, anzi l'aggravio degli oneri, non possono che essere valutate come strumentali ad assecondare forme di interferenza.

In particolare, è stato riscontrato che è bassissima la percentuale di tributi riscossi e non se ne esige con fermezza il pagamento. Di talché si è determinato un considerevole pregiudizio per le casse comunali.

È stato, altresì, appurato che la citata società di servizi, lungi dal garantire un risparmio e la corretta gestione del settore tributario, ha costituito e continua a costituire un aggravio di spese essendo detta società, in realtà, «una scatola vuota».

L'organismo societario, infatti, cui il comune partecipa con il 51% del capitale sociale, è costituito da altri due soci privati, ad uno dei quali è stato delegato l'espletamento di tutti i servizi attribuiti dal comune; ne è plateale riprova il fatto che la società di servizi non ha dipendenti a busta paga.

L'organo ispettivo ha evidenziato che questo passaggio di funzioni ha comportato in concreto per il comune un aggravio dei costi di gestione in quanto vengono trasferiti alla società delegata circa i due terzi dell'aggio corrisposto dal comune e si finisce, nel contempo, per sottrarre al controllo di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza pubblica.

Profilo inquietante consegue al riscontro che il dirigente dell'area economico-finanziaria, del quale sono stati evidenziati i collegamenti con un noto esponente della criminalità organizzata, omette la conta-

bilizzazione degli oneri di gestione e di riscossione effettuati dalla società, in violazione della vigente normativa che impone di rappresentare la reale entità delle spese di funzionamento dell'ente.

Nel dicembre 2004, inoltre, è stata attribuita alla società di servizi, tramite apposita modifica della convenzione, anche l'attività tecnico-giuridica propedeutica alla cessione di immobili del patrimonio immobiliare comunale, senza che venisse in alcun modo motivata la scelta di demandare la valutazione dei beni alla predetta società in luogo degli uffici tecnici comunali. La commissione reputa che la volontà di vendere il patrimonio, essendosi concretizzata in fatti concludenti, sia stata unicamente preordinata all'attivazione di forme alternative e surrettizie di acquisizione di liquidità.

Emblematica di cointeressenze è la circostanza che in seno al consiglio di amministrazione della predetta società sono presenti persone legate a vario titolo ai rappresentanti del comune, circostanza che può essere agevolmente interpretata come preordinata ad affievolire i controlli nei confronti dell'operato della società. Inoltre, su sei rappresentanti del comune, tre sono gravati da precedenti penali, mentre nella società delegata risultano tra i dipendenti soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con amministratori dell'ente.

La commissione ha riscontrato una generalizzata e diffusa situazione di disfunzione, inerzia ed illegittimità dell'azione amministrativa che determina l'impossibilità di risolvere questioni fondamentali per la vita dell'ente e si è tradotta sovente in determinazioni finali a vantaggio della rete di interessi espressi dal mondo affaristico locale, nel quale si muove la criminalità organizzata. Singolare viene ritenuta in alcuni casi la tempistica del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, avvenuto in tempi brevissimi dalla richiesta, se non addirittura lo stesso giorno proprio in favore di personaggi con gravi precedenti penali e di polizia.

In particolare nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia, l'organo ispettivo, dopo aver rilevato che il controllo sul territorio per l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio si svolge quasi esclusivamente sulla base degli esposti, ha evidenziato che l'amministrazione, fin dalla passata consiliatura pure capeggiata dall'attuale sindaco, ha rilasciato titoli concessori prevalentemente in variante al piano regolatore, e che in alcuni casi la concessione appare strumentale a favorire operazioni di lievitazione del prezzo dell'immobile o ad incrementare l'attività di società di costruzione vicine ad esponenti della criminalità organizzata locale.

In altri casi è stato osservato che i passaggi di proprietà dei terreni oggetto di concessioni edilizie e le conseguenti vulture del titolo concessorio appaiono unicamente finalizzati ad evitare il decorso del termine di scadenza della concessione o ad aspettare l'approvazione delle varianti al piano regolatore generale per sanare eventuali abusi edilizi. Anche in tali casi, beneficiari delle procedure dilatorie figurano soggetti contigui ad ambienti criminali.

Parimenti significativo di anomale interferenze è il riscontro effettuato sui titoli concessori rilasciati a seguito di lottizzazioni di aree site in diverse località del territorio comunale, in quanto sono presenti quali diretti intestatari, quali amministratori, rappresentanti o soci delle imprese titolari, esponenti della malavita locale, alcuni dei quali gravati da diversi precedenti e di recente indagati anche per il reato di associazione illecita per traffico di sostanze stupefacenti.

Rilevano nel delineato contesto, che il citato soggetto deferito alle competenti autorità giudiziarie per gravi ipotesi di reato tra cui emerge il fenomeno associativo, abbia beneficiato di una concessione demaniale indebitamente rilasciata in quanto l'area demaniale era già stata data in concessione ad altra società, e che risulta essere stato presente nel consiglio di amministrazione, di diretta nomina sindacale, di una casa di riposo di proprietà del comune.

Sintomatici di cointeressenze risulta l'autorizzazione concessa dal comune, per l'apertura di una casa famiglia destinata a soggetti con gravi handicap psichici, in quanto il centro è stato ospitato in un immobile di proprietà di un noto pregiudicato, del quale è stata accertata la frequentazione con un amministratore.

I riscontri effettuati nel settore degli appalti palesano emblematici episodi di possibili interferenze, in quanto alcune società correlate all'attività istituzionale del comune, presentano, nei rispettivi assetti, soggetti legati alla criminalità locale.

Invero la ristrutturazione della predetta casa di riposo è stata commissionata ad una società il cui titolare ha precedenti per rapina e detenzione abusiva di armi ed è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Alla stessa ditta, nel 2004, risultano appaltati altri tre lavori.

Relativamente ai lavori di completamento di un insediamento produttivo, finanziato in gran parte con fondi della regione, è stato accertato l'affidamento da parte del comune ad una associazione di imprese, di cui fa parte una società cooperativa, nella quale il responsabile tecnico ed il legale rappresentante sono strettamente imparentati con un fiancheggiatore e con un affiliato ad un pericoloso clan camorristico.

La commissione ha appurato che alcuni servizi sono svolti da anni in condizione di quasi monopolio dalla stessa ditta o perché, come nel caso del servizio di abbattimento e potatura di alberature comunali, la ditta ha beneficiato di affidamenti diretti, o in quanto è risultata aggiudicataria in gare nelle quali ha presentato ribassi molto consistenti rispetto al prezzo indicato come base d'asta, ovvero ha beneficiato di proroghe del servizio di anno in anno senza lo svolgimento di selezioni ad evidenza pubblica.

Il quadro di asservimento della pubblica amministrazione locale ad interessi personalistici emerge, dalla relazione di accesso, in ogni settore in forma diffusa. Vengono indicati in proposito i servizi cimiteriali, svolti da molti anni da una cooperativa il cui rappresentante legale è un consigliere comunale in carica ed il rappresentante di una delle società che ne fanno parte è congiunto di un amministratore; i lavori di adeguamento della sala consiliare, affidati a seguito di una gara informale ad una impresa il cui titolare è parente di un amministratore.

Nel vasto materiale acquisito in sede di accesso assumono significanza, inoltre, la circostanza che la stazione di stoccaggio di rifiuti è gestita da una ditta il cui rappresentante è in stretti rapporti con l'organo di vertice del comune, stazione presso la quale il sindaco ha disposto con apposita ordinanza il deposito dei rifiuti, vista l'impossibilità di utilizzare la discarica autorizzata dalla regione, a causa del mancato pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte dell'ente.

Rilevano in questa vicenda sia il notevole esborso di denaro pubblico che ne è conseguito, sia l'uso improprio del potere di ordinanza per fare fronte ad un evento che non ha il carattere dell'imprevedibilità, essendo stato determinato solamente dal comportamento moroso del comune.

L'assoluta elusione dei criteri di imparzialità viene riscontrata relativamente alla erogazione di ingenti somme a titolo di contributo disposto dal comune ad una associazione il cui presidente rivestiva la carica di assessore con delega alle politiche sociali turismo e spettacolo; inoltre lo stesso ha preso parte alle delibere che ne disponevano l'erogazione, incorrendo in evidente conflitto di interessi.

Le gravi irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato le procedure amministrative concernenti l'ampliamento del porto turistico di Nettuno, inducono infine a ritenere che il comune abbia agito per favorire alcuni personaggi vicini ad ambienti malavitosi, considerata altresì l'assoluta incapacità del personale dirigente dell'ente di contrastare richieste manifestamente illegittime.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Nettuno la cui capacità volitiva risulta compromessa dalla interferenza di personaggi legati a sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno pregiudicato le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.

Pertanto, il prefetto di Roma, con relazioni del 22 luglio 2005 e del 14 ottobre 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Intervento che si rende ancor più necessario a seguito dei recenti sviluppi delle attività investigative che hanno portato all'applicazione da parte della magistratura penale della misura degli arresti domiciliari per il reato di

associazione a delinquere nei confronti di soggetti, per alcuni dei quali è stato accertato in sede di accesso il legame con l'apparato gestionale dell'ente. Dal provvedimento che dispone l'applicazione della predetta misura di rigore si evince altresì l'incidenza del fenomeno criminoso nel tessuto economico e sociale di quell'ente.

Altrettanti elementi sintomatici della interferenza malavitosa si rinvennero nel provvedimento di custodia cautelare in carcere da ultimo emesso nei confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno, indagati per reati di particolare gravità, unitamente ad un noto esponente della criminalità organizzata; evento che ha destato viva apprensione nella opinione pubblica.

Per le suseposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 novembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

05A11618

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

**Proroga degli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004.**

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004;

Considerato che le predette dichiarazioni d'emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le richieste rispettivamente del 17 ottobre 2005 del presidente della regione Puglia, in data 8 novembre 2005 del presidente della regione Calabria e in data 11 novembre 2005 del presidente della regione Basilicata, con le quali viene rappresentata l'esigenza di prorogare gli stati d'emergenza sopra richiamati in considerazione che gli interventi programmati sono tutt'ora in corso di completamento;

Ritenuto pertanto necessario completare gli interventi straordinari in corso di esecuzione, finalizzati al superamento delle situazioni di emergenza in questione;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, sono prorogati, fino al 30 novembre 2006, gli stati di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Matera e della regione Puglia nei giorni 12, 13 e 14 novembre 2004 e il territorio della regione Calabria nel periodo dal 3 al 13 novembre 2004; con successive ordinanze verranno conferiti i poteri ai commissari delegati con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

*Il Presidente: BERLUSCONI*

05A11706

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini, verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 18 novembre 2005, nella quale si chiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione;

Considerata la necessità di prevedere un adeguato periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per l'espletamento degli interventi occorrenti per il

rientro nell'ordinario, ed anche in conseguenza dell'avvenuta ripartizione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa è prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nei territori della fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

05A11707

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° dicembre 2005.

**Linee operative, attività strumentali all'espletamento dei compiti, nonché organizzazione, modalità di funzionamento e composizione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

#### IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante «ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88,

come successivamente modificato, recante «disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive»;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, recante «interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive»;

Visti i decreti adottati in data 6 giugno 2005, in attuazione dell'art. 1-*quater* del citato decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28;

Viste le intese di programma tra il Ministro dell'Interno, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione nazionale Comuni d'Italia, il CONI, la FIGC, la Lega nazionale professionisti, la Lega nazionale professionisti serie C e la Lega nazionale dilettanti, sottoscritte il 6 giugno 2005;

Considerato che l'art. 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni



dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, ha istituito presso il Ministero dell'interno «l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive» ed ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di individuare le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti attribuiti all'Osservatorio, nonché di disciplinare l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210;

A D O T T A  
il seguente decreto:

#### Art. 1.

1. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di seguito denominato Osservatorio, istituito presso il Ministero dell'interno al fine di favorire la massima interazione tra tutti i soggetti chiamati all'attuazione delle disposizioni e delle misure organizzative e di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive, opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, avvalendosi del Centro nazionale di informazione sulle manifestazioni sportive di cui all'art. 4, di seguito denominato CNIMS.

2. L'Osservatorio, quale organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell'interno svolge i compiti indicati dall'art. 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210, d'ora in avanti indicato come art. 1-*octies*, e può essere chiamato a pronunciarsi, a richiesta dello stesso Ministro o del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza, su ogni altra questione attinente alla prevenzione della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

3. Nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 1-*octies*, l'Osservatorio può essere altresì chiamato a pronunciarsi su richiesta delle altre amministrazioni, enti o istituzioni rappresentati nell'Osservatorio stesso, quando si tratta di materie diverse da quelle rientranti nelle competenze del Ministero dell'interno.

#### Art. 2.

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) un funzionario della Polizia di Stato prescelto tra i dirigenti generali, che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il direttore dell'ufficio Ordine pubblico ed i direttori del servizio Polizia stradale, del servizio Polizia ferroviaria e del servizio reparti speciali della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, nonché del direttore del Servizio informazioni generali della Direzione centrale della Polizia di prevenzione;

d) un ufficiale designato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a colonnello;

e) un funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di qualifica dirigenziale;

f) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché, in relazione ai temi da trattare:

un rappresentante della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ed un rappresentante per ciascuna delle Leghe nazionali professionisti e dilettanti; ovvero:

un rappresentante delle Federazioni italiane di discipline sportive per le quali devono essere deliberate linee guida e le misure di cui all'art. 1-*octies*, lettera c) ed e) nonché un rappresentante per ciascuna delle rispettive Leghe nazionali professionistiche, entro il numero massimo di quattro componenti con diritto di voto.

2. In relazione a specifiche tematiche il presidente può integrare l'Osservatorio con rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), del Comando generale della Guardia di finanza, dell'Agenzia delle entrate, della Società italiana autori editori (SIAE) e delle Ferrovie dello Stato S.p.A. L'Osservatorio può inoltre essere integrato da rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo alla prevenzione della violenza nelle competizioni sportive, compreso il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei club professionisti. In mancanza di un organo di coordinamento nazionale delle tifoserie di cui al comma 2, la designazione è richiesta alla Federazione italiana giuoco calcio.

3. Le mansioni di segretario sono esercitate dal funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile del CNIMS di cui all'art. 4.

4. Il presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, su designazione delle Amministrazioni o altri organismi interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.

#### Art. 3.

1. L'Osservatorio si riunisce, di regola, con cadenza settimanale.

2. Il presidente provvede a:

- a) convocare le riunioni dell'Osservatorio e dirigerne i lavori;
- b) determinare l'ordine del giorno della riunione;

c) designare il vice-presidente tra i componenti dell'Osservatorio, delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

d) richiedere alle Amministrazioni o ad altri soggetti competenti, compresi quelli rappresentati nell'Osservatorio, specifici accertamenti presso gli impianti sportivi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

e) costituire appositi gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche anche indirettamente connesse ai fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;

f) visionare i dati concernenti i fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo, in possesso di tutti gli organismi rappresentati in seno all'Osservatorio, anche al fine di valutare l'opportunità della diffusione;

g) autorizzare la pubblicazione del rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo;

h) promuovere le iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di intolleranza, devianza e violenza in ambito sportivo.

3. Le determinazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 1-*octies*, lettere c) ed e), sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

#### Art. 4.

1. Le attività strumentali allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, sono curate dal CNIMS, istituito presso l'ufficio Ordine pubblico della segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, in attuazione della decisione 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 del Consiglio dell'Unione europea, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali.

2. In particolare, il CNIMS, per le specifiche funzioni di supporto all'Osservatorio:

a) cura l'istruttoria di tutte le questioni da sottoporre all'esame dell'Osservatorio;

b) redige e mette a disposizione dei componenti dell'Osservatorio prospetti informativi analitici contenenti i dati necessari per le valutazioni da assumere;

c) fornisce assistenza nel corso delle riunioni dell'Osservatorio con proprio personale e la strumentazione tecnico-logistica;

d) effettua studi e ricerche in specifici settori e partecipa, in rappresentanza del Ministero dell'interno, a seminari, riunioni, gruppi di esperti e grandi eventi sportivi in ambito internazionale al fine di supportare a livello informativo lo sviluppo, da parte dell'Osservatorio, delle iniziative, anche di natura organizzativa, strumentali alla prevenzione dei fenomeni di violenza, intolleranza e devianza nelle manifestazioni sportive;

e) predispone le bozze dei documenti in discussione ed i verbali delle riunioni e provvede a documentare tutte le attività dell'Osservatorio;

f) raccoglie i dati necessari per il monitoraggio del fenomeno della violenza ed intolleranza in ambito spor-

tivo e per la redazione del rapporto annuale che le Autorità di pubblica sicurezza e gli altri soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio sono tenuti a fornire all'Osservatorio stesso;

g) fornisce il supporto necessario per il costante aggiornamento del sito web dedicato alle attività dell'Osservatorio.

#### Art. 5.

1. Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché le altre Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni rappresentate in seno all'Osservatorio sono tenute a fornire all'Osservatorio stesso i dati concernenti gli episodi di violenza ed intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive, lo stato di sicurezza degli impianti sportivi e le altre informazioni richieste dall'Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto dei medesimi fenomeni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2005

*Il Ministro dell'interno*  
PISANU

*Il Ministro per i beni  
e le attività culturali*  
BUTTIGLIONE

05A11745

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006».**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni

numismatiche millesimo 2006, prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»;

Ritenuta la opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», millesimo 2006, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza ±	legale	tolleranza ±
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza ±	legale	tolleranza ±
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano, al centro, elementi compositivi con rappresentazione del globo terrestre e pallone del calcio; legenda in semicerchio «2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™», in basso il nome dell'autore «MAURI».

sul rovescio: libera interpretazione di una rappresentazione del gioco del calcio in piazza Santa Maria Novella in Firenze (XVII sec.); in tondo la legenda «REPUBBLICA ITALIANA» e sotto il giglio fiorentino e «5 EURO». Al centro, in primo piano, all'interno di un nastro, «CALCIO STORICO FIORENTINO»; a sinistra «R»; in basso, in posizione centrale, «S. MARIA NOVELLA» e l'anno di emissione «2006»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro  
GRILLI

05A11747

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006».**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 11, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico artistica del 17 marzo 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 50 celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006»;

Ritenuta la opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 50, celebrative dei «XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza ±	legale	tolleranza ±
Oro	euro	mm.	900	1‰	16,129	5‰
	50,00	28				

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro rappresentazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, a sinistra «R», a destra in basso «M», sigla dell'autore della moneta R. Mauri; sotto, «TORINO 2006» ed i cinque cerchi del Comitato Olimpico Nazionale, in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA».

sul rovescio: in primo piano, rappresentazione del pittogramma della manifestazione Olimpica Torino 2006, relativo al tedeforo con fiamma olimpica, inserito in una composizione di elementi grafici stilizzati; sotto alla base, il nome dell'autore «MOMONI» e l'anno di emissione «2006»; a destra il valore «50 EURO»; in tondo «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro  
GRILLI

05A11748

DECRETO 22 novembre 2005.

**Emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006».**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 12, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico artistica del 22 settembre 2005, dal quale risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2006 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»;

Ritenuta la opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da € 20 celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

## Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
			legale	tolleranza $\pm$	legale	tolleranza $\pm$
Oro	euro	mm.	900	1‰	6,451	5‰

## Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: in primo piano al centro, elementi compositivi con rappresentazione del globo terrestre e pallone del calcio; legenda in semicerchio «2006 FIFA WORLD CUP GERMANY™», in basso il nome dell'autore «MAURI»;

sul rovescio: in primo piano, libera interpretazione tratta da disegni e stampe del '600 del tamburino, figurante del corteo del calcio storico a Firenze; a sinistra della figura, il giglio fiorentino; a destra il valore «20 EURO» e «R»; IN ALTO IN TONDO LA LEGENDA «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso, al centro, l'anno di emissione «2006»; sotto, in un cartiglio disposto a semicerchio, la scritta «CALCIO STORICO FIORENTINO»;

sul bordo: zigrinatura continua.

## Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

## Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

## Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 22 novembre 2005

Il direttore generale del Tesoro  
GRILLI

05A11749

DECRETO 24 novembre 2005.

**Decadenza dalla concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., in Roma.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto di decadenza dalla concessione per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI, n. 20040 del 15 aprile 2005 adottato nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., concessionaria n. 3633, con sede legale in via Cicerone, 44 - Roma, notificato in data 10 maggio 2005;

Considerato che la stessa ha opposto, in data 4 maggio 2005, ricorso al citato decreto di decadenza avanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo di L'Aquila.

Considerato che il Presidente del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo di L'Aquila con proprio decreto cautelare n. 199/2005 del 10 maggio 2005 ha provvisoriamente sospeso gli effetti del decreto di decadenza, fissando contemporaneamente la camera di consiglio.

Considerata la volontà manifestata dalla società di voler sanare la posizione contabile e i successivi versamenti delle somme il cui mancato pagamento aveva determinato l'emanazione del citato decreto;

Visto che il concessionario Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., titolare della concessione n. 3633 del comune di Roma ha successivamente ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al decreto 7 aprile 1999;

E M A N A  
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È revocato il decreto di decadenza dalla concessione n. 3633 per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI operante nel comune di Roma, n. 20040 del 15 aprile 2005 adottato nei confronti dell'Agenzia sportiva capitolina di A. Gili & C. s.n.c., con sede legale in via Cicerone, 44 - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2005

*Il direttore generale:* TINO

05A11655

## MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 maggio 2005.

**Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa.**

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto in particolare, l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalla disposizioni vigenti ai servizi sanitari tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e che i predetti servizi sono competenti, altresì, per le aree riservate o operative;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante regolamento di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e del richiamato decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e successive modificazioni, in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284 del 2000, il quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi ove vengono svolte attività di carattere riservato o operativo o che presentino analoghe esigenze, specificate all'art. 4 del medesimo regolamento, viene effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, dal personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa, nominato dal Ministro della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta attività è necessario predisporre un'adeguata organizzazione;

Ritenuto peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza alla sopra citata organizzazione, la stessa debba articolarsi in apposite unità organizzative di vertice, con compiti di indirizzo e di coordinamento e in strutture peculiari per ciascuna Forza armata o area interforze omogenea con compiti esecutivi e gestionali;

Decreta:

Art. 1.

#### *Istituzione dei servizi di vigilanza*

1. Nell'ambito del Ministero della difesa, in applicazione della normativa di cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti i servizi di vigilanza d'area, di seguito denominati: «servizi».

2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa interforze di vertice, nonché in quelle di competenza di ciascuna Forza armata.

Art. 2.

#### *Competenze dei servizi di vigilanza*

1. Ai servizi di cui all'art. 1, è attribuita la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

2. La vigilanza di cui al comma 1, è svolta nei luoghi di lavoro nei quali vengono effettuate attività di carattere riservato o operativo definiti dall'art. 4 del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.

3. Nell'attività di vigilanza non rientra l'attività di certificazione, omologazione e verifica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 284 del 2000, nonché l'attività connessa ai compiti d'istituto della Sanità militare.

Art. 3

#### *Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area*

1. Il Segretariato generale della Difesa effettua il coordinamento generale nella materia ed istituisce per detto fine l'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza.



2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonché con quello tecnico-amministrativo delle Direzioni generali.

3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi sono coordinati dall'unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area, istituita a livello centrale.

4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree di cui all'art. 1, è definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle rispettive autorità di vertice.

#### Art. 4.

##### *Funzioni degli Organi di vigilanza*

1. L'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza, di cui all'art. 3:

a) coordina le attività attinenti a più servizi di vigilanza, mantenendo contatti diretti con le unità di coordinamento della vigilanza d'area;

b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevenendo fra l'altro che l'attività di vigilanza tenga nel debito conto la necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione e prescrizione;

c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione dell'attività formativa antinfortunistica;

d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base;

e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;

f) predispose l'atto di nomina ovvero di revoca del personale addetto alla vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.

2. L'unità di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge funzioni d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza di rispettiva competenza ed in particolare:

a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina con decreto del Ministro della difesa;

b) svolge funzioni di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dai servizi di vigilanza d'area;

c) fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.

3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'art. 2 del decreto interministeriale n. 284 del 2000:

a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformità dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica ed a quelle speciali tecnico-militari per la tutela della sicurezza e della salute;

b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.

#### Art. 5.

##### *Attività di vigilanza nelle aree riservate o operative*

1. L'attività di vigilanza, di cui all'art. 4 del presente decreto, è svolta nelle aree riservate o operative definite dall'art. 4 del decreto interministeriale n. 284 del 2000, individuate dalla rispettiva autorità di vertice che provvede a notificare la rispettiva classificazione a ciascun ente, comando, reparto e ufficio.

2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata può anche essere occasionale o temporanea, in ragione delle apparecchiature in essa collocate o delle attività in corso di svolgimento.

#### Art. 6.

##### *Personale addetto ai servizi di vigilanza*

1. Ai servizi di vigilanza è assegnato personale militare e civile per lo svolgimento delle attività preventive tecnico-amministrative e per quelle ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero della difesa.

2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi è individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1, comma 2, tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, da ciascuna autorità di vertice, in numero corrispondente a quello da impiegare. I nominativi individuati sono comunicati all'ufficio di coordinamento generale della vigilanza del Segretariato generale che provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da parte del Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 284 del 2000.

3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di procedura penale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni e con riferimento alla sola area di competenza, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

## Art. 7.

*Disposizioni transitorie*

1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni successivi all'approvazione del presente decreto, al fine di rendere operativi nel più breve tempo possibile i costituendi servizi di vigilanza si potrà derogare dal possesso di alcuni requisiti previsti nell'allegata tabella, come da indicazioni contenute nella tabella medesima.

Roma, 25 maggio 2005

*Il Ministro:* MARTINO

REQUISITI MINIMI  
DEL PERSONALE ISPETTIVO

Diploma di secondo grado;

ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o personale civile dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica di posizione economica non inferiore a «B3» in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice dell'area T/O e T/A;

permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo preminenti esigenze di Forza armata;

non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni (2) dalla nomina ad ispettore della vigilanza;

incompatibilità con la designazione da parte dell'UTOV per l'effettuazione di verifiche di impianti tecnologici;

aver superato l'iter formativo necessario per l'impiego nel settore;

non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;

non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.

Note:

1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;

2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.

05A11705

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 17 novembre 2005.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Chiarissima», in comune di Melfi, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Vista la domanda in data 2 aprile 2003, perfezionata in data 5 aprile 2004, con la quale Salinardi Giuseppe, legale rappresentante dell'omonima ditta, residente a Ruoti (Potenza), via Appia 275, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Chiarissima» che sgorga dall'omonima sorgente,

ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Melfi Terme», nel territorio del comune di Melfi (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione pervenuta con note del 18 febbraio 2005, dell'11 giugno 2005 e dell'8 settembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 20 aprile 2005, del 6 luglio 2005 e del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Chiarissima» che sgorga dall'omonima sorgente, ubicata nell'ambito del permesso di ricerca «Melfi Terme», nel territorio del comune di Melfi (Potenza).

2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 17 novembre 2005

*Il direttore generale:* GRECO

05A11640



DECRETO 17 novembre 2005.

**Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Monte Cimone», in comune di Fanano - Società S.E.M. S.p.A.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987, n. 2540 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Monte Cimone», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Ospitale sita nel comune di Fanano (Modena);

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 1998, n. 3078 - 056, con il quale è stato confermato il riconoscimento della suddetta acqua minerale ed è stata autorizzata per le etichette la seguente indicazione: «Può avere effetti diuretici»;

Vista la domanda in data 14 dicembre 2004 con la quale la società S.E.M. S.p.A. con sede in Fanano (Modena), via Capanna Tassoni 219/D, ha chiesto di poter riportare sulle etichette, oltre alla sopra citata dicitura, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Monte Cimone», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Ospitale sita nel comune di Fanano (Modena), oltre alla indicazione di cui al sopra citato decreto dirigenziale 6 luglio 1998, n. 3078 - 056, possono essere riportate anche le seguenti: «Indicata per l'alimentazione dei neonati; indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2005

*Il direttore generale:* GRECO

05A11641

DECRETO 17 novembre 2005.

**Indicazione per le etichette dell'acqua minerale «Acqua del Vulcano», in comune di Roccamonfina.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Vista la nota in data 21 giugno 2004 con la quale la ditta Angelo Fusco con sede in Milano, Corso di Porta Romana 1, ha inoltrato istanza di riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua del Vulcano» che sgorga dal Pozzo Fonte San Silvestro ubicato nel permesso di ricerca «Acqua del Vulcano» sito nel comune di Roccamonfina (Caserta) ed ha chiesto di poter riportare sulle etichette le diciture previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 12 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 30 novembre 2004, n. 3580 di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Acqua del Vulcano;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 12 ottobre 2004 e del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua del Vulcano» che sgorga dal Pozzo Fonte San Silvestro ubicato nel permesso di ricerca «Acqua del Vulcano» sito nel comune di Roccamonfina (Caserta) è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 17 novembre 2005

*Il direttore generale:* GRECO

05A11642

DECRETO 17 novembre 2005.

**Riconoscimento dell'acqua minerale «Isola Antica», in comune di Macomer, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 21 novembre 2002 con la quale la società Sarbe S.r.l. con sede in Macomer (Nuoro), zona industriale Bonu Trau, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Isola Antica» che sgorga dall'omonima sorgente (individuata nella documentazione come pozzo Scalarba) nell'ambito della concessione mineraria Funtana Giaga sita in comune di Macomer (Nuoro), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con note del 25 settembre 2003, del 21 gennaio 2005, del 16 marzo 2005 e del 9 settembre 2005;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2003, del 17 febbraio 2004, del 20 aprile 2005 e del 20 ottobre 2005;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Isola Antica» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Funtana Giaga sita in comune di Macomer (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 17 novembre 2005

*Il direttore generale:* GRECO

05A11643

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, al sig. Al Malyan Mohamed A. Mostafa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Al Malyan Mohamed A. Mostafa, cittadino libico, ha chiesto il riconoscimento del titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Libia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Al Malyan Mohamed A. Mostafa è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data 24 luglio 1992 presso la «Università Alfatrah - facoltà di medicina» di Tripoli (Libia) dal sig. Al Malyan Mohamed A. Mostafa, nato a Zawia (Libia) il 10 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Al Malyan Mohamed A. Mostafa è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

05A11623

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, alla sig.ra Popa Catalina Georgiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

#### IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Popa Catalina Georgiana, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licentiat in farmacii» conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Popa Catalina Georgiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Licentiat in farmacii» rilasciato in data 13 novembre 2000 dal Ministero dell'educazione nazionale Università di medicina e farmacia «GR. T. Popa» di Iasi (Romania) alla sig.ra Popa Catalina Georgiana, nata a Pascani (Romania) il 7 luglio 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La dott.ssa Popa Catalina Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista, previa iscrizione dell'ordine dei farmacisti territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2005

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

05A11622

DECRETO 5 dicembre 2005.

**Non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 7, lettera b);

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2005/788/CE dell'11 novembre 2005 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in quanto il notificante non è più interessato a sostenere l'inclusione di detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled;

Considerato che in Italia l'impiego della sostanza attiva naled è stato revocato, con decreto ministeriale 25 ottobre 1991, per motivi di scarso interesse agronomico e che, di conseguenza, non sono attualmente in commercio prodotti fitosanitari contenenti la citata sostanza attiva;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva naled non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naled, in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione 2005/788/CE della Commissione.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

*Il direttore generale:* MARABELLI

05A11738

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 11 novembre 2005.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Prato Gentile» a r.l., in Capracotta.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede i casi di scioglimento delle cooperative per atto dell'autorità;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale per gli enti cooperativi demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Preso atto della nota n. 1580612 del 28 ottobre 2005 inviata a questa Direzione dal Ministero delle attività produttive, in cui si dispone che lo scioglimento d'ufficio deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Prato Gentile» a r.l., con sede nel comune di Capracotta, costituita per rogito notaio dott. Conti Michele in data 10 dicembre 1984, repertorio n. 15371, codice fiscale 00283850949, posizione B.U.S.C. 265, è sciolta, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e dei decreti ministeriali del 17 luglio 2003 citati in premessa, senza far luogo a nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chiunque ha interesse alla nomina di un commissario liquidatore dovrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Isernia - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - via Berta n. 1 (Palazzo della Provincia) - 86170 Isernia - Tel. 0865/414449 - 0865/3704 - Fax 0865/414440 Dpl-Isernia@welfare.gov.it opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Isernia, 11 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: AGOSTA

05A11709

DECRETO 29 novembre 2005.

**Scioglimento di sette società cooperative.**

**IL REGGENTE**

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-septiesdecies, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla Direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 226 del 29 settembre 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi,

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Manufatturiera Soc. coop. a r.l.», con sede in Maratea (Potenza), via Grotte, n. 22, costituita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 5 dicembre 1991, repertorio n. 37327, codice fiscale n. 01103900765, B.U.S.C. n. 2485/257132;

2) «Europa soc. coop. a r.l.», con sede in Maratea (Potenza) via Fontanelle, n. 7, costituita per rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa in data 16 gennaio 1993, repertorio n. 12706, codice fiscale n. 01125820769, B.U.S.C. n. 2567/262961;

3) «Castello soc. coop. a r.l.» con sede in Vietri di Potenza (Potenza) via Castello Arioso, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 21 maggio 1991, repertorio n. 19034, codice fiscale n. 01083150761, B.U.S.C. n. 2636/269037;

4) «Sodalitas soc. coop sociale a r.l.» con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), via Tito Speri, n. 2, costituita, per rogito notaio dott.ssa Maria Carretta in data 4 luglio 1996, repertorio n. 122, codice fiscale n. 01244130769, B.U.S.C. n. 2700/279658;

5) «Le Masserie del falco piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Forenza (Potenza), contrada Reddito degli Angeli, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 6 aprile 1999, repertorio n. 38509, codice fiscale n. 01361230764, B.U.S.C. n. 2834/290817;

6) «Macellatori piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Picerno (Potenza), strada Bosco Tre Case, n. 16, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 19 luglio 2001, codice fiscale n. 01478610767, B.U.S.C. n. 3048/298395;

7) «M.C.F. (Maglieria confezioni Fardella) piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Fardella (Potenza), via G. Verdi, n. 2, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 6 marzo 2003, repertorio n. 53645, codice fiscale n. 01543320764, B.U.S.C. n. 3167/311802.

Potenza, 29 novembre 2005

*Il reggente del servizio:* MONTANARELLA

05A11710

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2005.

**Inserimento nell'elenco n. 1, allegato al decreto 18 dicembre 2005, della garanzia prestata alla Centrobanca S.p.a. dai soci della cooperativa agricola Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino, con sede in Veglie, a favore della cooperativa stessa.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 237 del 19 luglio 1993, art. 1 comma 1-bis, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del decreto-legge 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un

nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che in relazione alla istanza presentata dal soci della cooperativa Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino, con sede in Veglie (Lecce), ai sensi della predetta legge, non è stata ammessa al fini dell'accollo la garanzia prestata all'Istituto di Credito Centrobanca S.p.a., in quanto non sufficientemente documentata e pertanto inclusa nell'elenco n. 2 delle garanzie escluse dall'accollo, allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1996;

Considerato che avverso tale esclusione, i soci Giovanni Rolli e Francesco Patera, garanti della cooperativa, hanno presentato in data 30 marzo 2004, ricorso innanzi al T.A.R. Lazio per l'annullamento del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 di approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze inoltrate ai sensi della citata legge;

Vista l'ordinanza n. 3269 del 14 giugno 2004, con la quale il T.A.R. Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza n. 5012 del 15 ottobre 2004, trasmessa dall'Avvocatura generale dello Stato con nota n. 132996P dell'8 ottobre 2005, con la quale il Consiglio di Stato in relazione all'appello proposto dai predetti soci Rolli Giovanni e Patera Francesco, ha disposto l'accoglimento dell'appello «e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado»;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La garanzia prestata dai soci della cooperativa agricola Enopolio Elaiopolio Sociale Salentino a favore della cooperativa stessa, per il credito concesso dalla Centrobanca è inserita, con riserva, nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996.

Art. 2.

Con successivo provvedimento, sulla base degli esiti di tutti i gradi di giudizio, sarà confermato o meno il predetto inserimento e la relativa posizione della garanzia in questione nel sopra citato elenco.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la relativa registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2005

*Il direttore generale:* SERINO

05A11654

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 novembre 2005.

**Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Ana Maria Pérez Gonzáles, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea (Spagna), quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi *post*-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata da documentata esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5 comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1 - Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Hispánica» conseguita nel giugno 1999 presso l'Universitat de València (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica - CAP», rilasciato l'11 settembre 2000 dall'Universitat de València, posseduto dalla cittadina spagnola Ana Maria Pérez Gonzáles nata a Valencia (Spagna) il 3 settembre 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - «Lingua straniera (spagnolo)»,

46/A - «Lingua e civiltà straniera (spagnolo)».

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 novembre 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI

05A11608

DECRETO 2 dicembre 2005.

**Reiterazione della prova di ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, con indirizzo linguistico-letterario presso l'Università degli studi di Bari.**

## IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto ministeriale nel quale viene stabilita al 16 settembre 2005 la data di effettuazione della prova per l'indirizzo linguistico - letterario;

Vista la nota in data 15 novembre 2005 con la quale l'Università degli studi di Bari rende noto che, con decreto rettorale di pari data, è stata annullata la prova concorsuale per l'accesso alla scuola di specializzazione

per l'insegnamento secondario - indirizzo linguistico-letterario, in quanto non è stato possibile l'identificazione degli autori di alcuni elaborati e, di conseguenza, la formulazione della relativa graduatoria di merito;

Visto che con la nota succitata l'Università in questione chiede la rinnovazione della prova per il 19 dicembre 2005;

Ritenuta la necessità di fissare una nuova data per la prova ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario - indirizzo linguistico-letterario, presso l'Università degli Studi di Bari, al fine di garantire agli studenti aspiranti l'iscrizione e di poter confermare quella proposta dell'Ateneo in ragione dei tempi utili per la riformulazione e riorganizzazione della prova stessa;

Decreta:

La prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario - indirizzo linguistico-letterario per l'anno accademico 2005/2006, già fissata con il decreto ministeriale 4 maggio 2005 citato in premesse per il 16 settembre 2005, è nuovamente stabilita per Università degli Studi di Bari per il giorno 19 dicembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Ministro: MORATTI

05A11656

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 novembre 2005.

**Riconoscimento al sig. Giuseppe Campagna, cittadino italiano, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'assunzione in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Campagna, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo argentino di Scuola Secondaria di II grado di «Maestro mayor de obras nocturno», conseguito presso la «Escuela de Educación Técnica n. 4 - Mariano Moreno» di Pergamino (Buenos Aires - Repubblica Argentina), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti antincendio;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 30 settembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo e attinente alle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari, la Conferenza ha determinato di accogliere la domanda dell'interessato senza applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Visto che, per quanto attiene le attività di impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti antincendio, la formazione appare carente, né sembra poter essere colmata dall'esperienza professionale in quanto il periodo lavorativo in imprese del settore è troppo risale nel tempo, la Conferenza ha ritenuto necessaria l'applicazione di misure compensative;

Considerata l'opportunità di verificare il livello di conoscenza delle materie, le misure compensative consistono in una prova attitudinale a contenuto teorico pratico da effettuarsi presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, presso la quale l'interessato intende iscriversi;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori, e dell'Ispettorato tecnico del Ministero attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Giuseppe Campagna, nato l'8 agosto 1950 ad Accettura (Matera), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia in qualità di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione e impianti idrosanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), e d), della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto, e dell'esperienza professionale maturata.



2. Per le attività di impianti di trasporto e utilizzazione del gas e impianti antincendio, di cui alle lettere *e*) e *g*), della legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati negli allegati rispettivamente *A* e *B*, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

*Il direttore generale:* SPIGARELLI

ALLEGATO A

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La camera di commercio di Perugia provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è così composta:

- a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato;
- b) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale;
- c) da un rappresentante del Comitato italiano gas, scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
- d) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il presidente della camera di commercio e il rappresentante della giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Norma UNI - CIG 7129 Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione: Progettazione, installazione e manutenzione, e successive modificazioni;

Norma UNI - CIG 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione;

Norma UNI - CIG 10738 Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali;

legge 6 dicembre 1971, 1083, recante «Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile»;

legge 5 marzo 1990, n. 46 «Norme per la sicurezza degli impianti» e suoi decreti attuativi;

legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Norme sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché il decreto legislativo n. 494/1996 e 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento delle prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

ALLEGATO B

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La camera di commercio di Novara provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è così composta:

- e) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato;
- f) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale;
- g) da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;
- h) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il presidente della camera di commercio e il rappresentante della giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Norma UNI 9489 Realizzazione ed esercizio di impianti fissi di estinzione automatica a pioggia (sprinkler);

Norma UNI 9490 Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;

Norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione manuale di incendio;

Norma UNI 9994 Manutenzione di estintori;

Norma sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché il decreto legislativo 494/1996 e 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

05A11638

**MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**

DECRETO 14 novembre 2005.

**Autorizzazione all'impiego del prodotto disperdente denominato Biodisperdente eps 2003, commercializzato dalla società Eni tecnologie S.p.A., ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA**

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla Società Eni Tecnologie S.p.A. in data 14 gennaio 2004, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego del prodotto BIODISPERDENTE EPS 2003 per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con nota in data 23 febbraio 2004 e preso atto:

*a)* della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

*b)* che il prodotto cui si riferisce l'istanza della Società Eni Tecnologie S.p.A. è ascrivibile alla categoria dei disperdenti, la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

*c)* che risultano allegate le certificazioni delle analisi che riconoscono l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto, fornite dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 12007-AMPP/1A.12 del 4 maggio 2004) e dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al

mare (nota prot. n. 9872/05 del 4 novembre 2005), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata all'istanza, l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto BIODISPERDENTE EPS 2003 come prodotto disperdente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego del prodotto BIODISPERDENTE EPS 2003 come prodotto disperdente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2005

*Il direttore generale:* COSENTINO

05A11666

DECRETO 16 dicembre 2004.

**Integrazioni e modifiche ai decreti 22 dicembre 2000 e 12 novembre 2002, recanti: «Finanziamento ai comuni per la realizzazione di politiche radicali ed interventi integrati per la mobilità sostenibile nelle aree urbane».**

**IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente n. 95 del 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001, con il quale sono stati attivati i «Programmi radicali per la mobilità sostenibile»;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1275 del 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 2003, mediante il quale sono stati individuati i progetti ammessi a cofinanziamento ai sensi del decreto n. 95 del 22 dicembre 2000;

Considerato che, nel corso dell'attuazione del decreto 22 dicembre 2000, si sono manifestate una serie di criticità sotto il profilo applicativo, con particolare riferimento alle modalità di controllo, di cui dispone l'amministrazione, per la verifica della corretta esecuzione dei progetti approvati;

Ritenuto di superare tali criticità attraverso la previsione di appositi strumenti di controllo e di revoca, da applicare nelle fasi relative all'erogazione dei finanziamenti ed all'esecuzione dei progetti, anche al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia di attività che comportano una spesa pubblica.

Decreta:

Art. 1.

1. Il sesto comma dell'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, è sostituito dal seguente:

«6. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è trasferito dalla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al soggetto proponente con le seguenti modalità:

a) la prima quota, di importo pari al 50% del cofinanziamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma operativo di cui all'art. 10;

b) la seconda quota, a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risultino le risorse utilizzate per i lavori effettuati. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari al costo complessivo previsto dal pro-

gramma operativo di dettaglio del progetto, tale seconda quota è di importo pari al restante 50% del cofinanziamento. Nel caso in cui le risorse utilizzate siano pari ad almeno il 70% del costo complessivo previsto dal programma operativo del progetto, tale seconda quota è di importo pari al 30% del cofinanziamento;

c) la terza quota, di importo pari al 20% del cofinanziamento, nel caso previsto dall'ultimo periodo della lettera b), a seguito della presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, corredata da apposita documentazione contabile, dalla quale risulti che le risorse utilizzate per i lavori effettuati sono pari al costo complessivo previsto dal programma operativo di dettaglio del progetto.».

2. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Le relazioni di cui al comma 6 devono evidenziare i risultati ottenuti in termini di efficacia e di efficienza dei lavori effettuati e devono risultare corredate della tabella di sintesi di cui all'allegato I del presente decreto, debitamente compilata in tutte le sue parti.

6-ter. Dalla quota di finanziamento prevista dal comma 6, lettere b) e c), sono detratte le somme corrispondenti alle economie ed ai ribassi d'asta di cui al comma 10-bis, che risultino dalle relazioni inviate ai sensi dei commi precedenti. Tali somme possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli realizzati di cui allo stesso comma 10-bis, alle condizioni ivi previste.».

3. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, dopo l'ottavo comma sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, dispone la revoca dei finanziamenti anche nel caso in cui sia accertato il verificarsi di una tra le seguenti situazioni:

mancata esecuzione o sopravvenuta impossibilità di esecuzione del progetto per cui è stato disposto il finanziamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis;

differenza dei lavori esecutivi del progetto per cui è stato disposto il finanziamento rispetto al programma operativo presentato ai sensi dell'art. 10, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis;

8-ter. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, aumentate degli oneri accessori a partire dalla data di erogazione.».

4. All'art. 9 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 21 dicembre 2000, dopo il decimo comma è inserito il seguente comma:

«10-bis. I soggetti ammessi al finanziamento sulla base al decreto di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le economie e i ribassi d'asta verificatesi nelle fasi di aggiudicazione o di esecuzione dei progetti per i quali è stato disposto il finanziamento. Le somme corrispondenti a tali economie e ribassi d'asta possono essere destinate alla realizzazione di progetti integrativi o complementari a quelli già realizzati. A tal fine il proponente deve presentare alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale, per l'approvazione, una dettagliata descrizione del progetto che intende realizzare o integrare con le economie rinviate.».

5. Dopo l'art. 10 del decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000 è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis (*Modifiche dei progetti*). — 1. I soggetti ammessi al finanziamento in base al decreto di cui all'art. 9 possono richiedere alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle condizioni di cui al comma successivo, di apportare modifiche ai progetti contenuti nelle istanze risultate ammissibili ai sensi dell'art. 8. Alla richiesta deve essere allegato un nuovo programma operativo di dettaglio.

2. Ai fini dell'approvazione delle richieste di cui al primo comma devono essere rispettate le seguenti condizioni:

il costo complessivo del progetto non può essere inferiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento;

il progetto deve rispettare i limiti ed i requisiti previsti dal presente decreto ed, in particolare, i limiti di cofinanziamento di cui all'art. 4;

la quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio non deve essere superiore a quella individuata dal decreto di cui all'art. 9;

il progetto deve rispettare le finalità e le aree di intervento del progetto originariamente ammesso a finanziamento.

3. La Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di cui al primo comma con le modalità previste dall'art. 8, comma 3, ed approva, con proprio decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento; le sole richieste che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello del progetto originariamente ammesso a finanziamento e che rispettino le condizioni di cui al secondo comma. In caso di approvazione della richiesta, il nuovo programma operativo di dettaglio sostituisce automaticamente il precedente.

4. Il Ministero può prescrivere, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di modifica, l'invio di nuova documentazione ad integrazione della stessa da trasmettere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. In tal caso il decreto di approvazione è adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.».

6. Nel decreto del direttore generale della direzione Servizio IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 novembre 2002, gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

7. Nel decreto del direttore generale del Servizio IAR del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000 e nel decreto del direttore generale della direzione Servizio IAR del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 12 novembre 2002, i riferimenti al Servizio IAR si intendono effettuati alla direzione per la generale salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

*Il direttore generale:* AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2005  
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 119

ALLEGATO I

Tabella 1

<b>SCHEDA SEMESTRALE DI RIEPILOGO</b>	
<b>SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO</b>	Indicare il soggetto ammesso a cofinanziamento con D.D. 1275/IAR/02
<b>TITOLO DEL PROGETTO ED INDICAZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO PREVISTA DALL'ARTICOLO 2 DEL D.D. 95/SIAR/00</b>	Indicare il titolo del progetto ammesso a cofinanziamento con D.D. 1275/IAR/02
<b>Breve descrizione del progetto</b>	Descrivere sinteticamente il progetto ammesso a cofinanziamento con D.D. 1275/IAR/02 (max 5 righe)
<b>COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	Indicare il costo complessivo del progetto ammesso a cofinanziamento con D.D. 1275/IAR/02
<b>FINANZIAMENTO AMMESSO DAL MATT</b>	Indicare il cofinanziamento ministeriale riconosciuto a seguito della presentazione del Programma Operativo di Dettaglio (decurtato, peraltro, da eventuali riduzioni o revoche)
<b>QUOTA DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO</b>	Indicare la quota del costo del progetto a carico del soggetto pubblico titolare: indicare gli estremi degli atti amministrativi relativi all'attestazione del cofinanziamento (delibere, determine dirigenziali)
<b>EVENTUALI QUOTE DEL COSTO DEL PROGETTO A CARICO DI ALTRI SOGGETTI</b>	Indicare le quote del costo del progetto a carico di altri soggetti pubblici/privati: indicare gli estremi degli atti amministrativi relativi all'attestazione del cofinanziamento (delibere, determine dirigenziali)
<b>TEMPISTICA DEL PROGETTO</b>	Indicare la data di inizio e la tempistica delle attività relative al progetto ammesso a finanziamento con D.D. 1275/IAR/02
<b>STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO</b>	Indicare la percentuale e lo stato di attuazione del progetto ammesso a cofinanziamento con D.D. 1275/IAR/02 (esempio: NON AVVIATO, IN FASE DI REALIZZAZIONE al 30%, CONCLUSO)
<b>MONITORAGGIO DEI RISULTATI DEL PROGETTO</b>	Indicare le azioni realizzate relative al monitoraggio dei risultati del progetto (es. studi, consulenze, indagini statistiche, etc..),
<b>MARKETING E PUBBLICITA'</b>	Indicare le azioni realizzate relative al marketing e alla pubblicità del progetto presso gli utenti/operatori interessati
<b>SPESE COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTE E LIQUIDATE</b>	Indicare l'ammontare complessivo delle spese sostenute e liquidate alla data di presentazione della scheda
<b>SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE NEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO</b>	Indicare l'ammontare delle spese sostenute e liquidate nel semestre relativo alla presente scheda
<b>RISORSE IMPEGNATE E NON LIQUIDATE</b>	Indicare l'ammontare delle risorse impegnate e non liquidate
<b>UTILIZZO EVENTUALI ECONOMIE</b>	Indicare l'entità delle economie conseguite e descrivere sinteticamente l'eventuale intervento integrativo che si intende realizzare mediante l'impiego delle stesse, previo autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

TABELLA 2

RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA							
ATTIVITA'	DESCRIZIONE DELLE AZIONI SVOLTE PER CIASCUNA ATTIVITA'	COSTO PREVISTO DAL POD	COSTO COMPLESSIVO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTO	ESTREMI DELIBERA DI RIFERIMENTO E IMPORTO IMPEGNATO	FATTURE DI RIFERIMENTO	AZIONI CONCLUSE (breve descrizione delle azioni concluse)	AZIONI DA REALIZZARE (breve descrizione delle azioni da realizzare)
ESEMPIO: MONITORAGGIO	Esempio: progettazione, analisi, studio affidato all'Università di ...						
ESEMPIO: MARKETING	Esempio: organizzazione convegni, sito web,						

05A11668

# CIRCOLARI

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**CIRCOLARE 1° dicembre 2005, n. DPC/CG/0060201.**

**Modalità di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464.**

*Al presidente della regione Abruzzo*

*Al presidente della regione Basilicata*

*Al presidente della regione Calabria*

*Al presidente della regione Campania*

*Al presidente della regione Emilia Romagna*

*Al presidente della regione Friuli Venezia Giulia*

*Al presidente della regione Lazio*

*Al presidente della regione Liguria*

*Al presidente della regione Lombardia*

*Al presidente della regione Marche*

*Al presidente della regione Molise*

*Al presidente della regione Piemonte*

*Al presidente della regione Puglia*

*Al presidente della regione Sardegna*

*Al presidente della regione Sicilia*

*Al presidente della regione Toscana*

*Al presidente della regione Umbria*

*Al presidente della regione Veneto*

*Al prefetto di Caltanissetta*

*Al prefetto di Sondrio*

*Al prefetto di Taranto*

*Al presidente della provincia di Bologna*

*Al sindaco del comune di Bonorva*

*Al sindaco del comune di Cerzeto*

*Al sindaco del comune di Napoli*

*Al sindaco del comune di San Giuliano di Puglia*

*Al direttore del servizio integrato infrastrutture e trasporti - settore infrastrutture - per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna*

*e, p. c.:*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale*

*Al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto dell'on.le signor Ministro*

L'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.

La medesima disposizione legislativa prevede altresì che alla ripartizione dei predetti contributi si provvede

con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

Successivamente l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 2005, n. 152, ha disciplinato le modalità di utilizzo dei predetti contributi, stabilendo in particolare che ai medesimi si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

A seguito dell'approvazione di tale innovativa disciplina, che circoscrive significativamente, rispetto a quella fin qui costantemente seguita, l'ambito di utilizzo delle risorse rese disponibili, sono stati prospettati da numerose Regioni molteplici quesiti in ordine alle iniziative che concretamente possono essere finanziate con le predette risorse per il superamento dei diversi contesti emergenziali in atto sul territorio nazionale.

Tali quesiti vertono, in sostanza, sulla esatta identificazione della nozione di «investimenti», utilizzata dal legislatore, alla luce delle peculiari fattispecie di intervento che caratterizzano le attività conseguenti ad eventi di natura emergenziale.

In relazione a tali quesiti, ed al fine di consentire la necessaria uniformità di comportamento da parte delle strutture commissariali interessate, nell'utilizzo dei finanziamenti da destinare ai contesti calamitosi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 29 settembre 2005, si ritiene utile fornire con la presente nota il supporto delle valutazioni di questo Dipartimento.

Ciò detto, questo Dipartimento è dell'avviso che sia ammissibile, sulla base di una approfondita esegesi della normativa sopra menzionata, e tenendo conto del parere espresso dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie in questione per la realizzazione di tutti gli interventi comunque funzionali al ripristino delle infrastrutture e dei beni immobili pubblici e privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi indicati nell'allegato 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3464 del 2005. In particolare tra detti interventi, in un'ottica ovviamente non tassativa, possono farsi rientrare:

a) la ricostruzione, il ripristino e la messa in sicurezza delle strutture ed infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate da eventi calamitosi;

b) la realizzazione di adeguate misure di intervento sul territorio volte alla prevenzione o al contenimento delle diverse tipologie di rischio, nonché l'azione di ripristino del contesto territoriale inciso dagli eventi calamitosi;

c) la ricostruzione e la riparazione di immobili destinati a civile abitazione distrutti o danneggiati da eventi calamitosi;

d) la riparazione e la ricostruzione di strutture destinate ad attività produttive.

Per converso, rimangono escluse dalle fattispecie contemplate dalla normativa in esame le iniziative da intraprendersi in detti contesti emergenziali connesse al soddisfacimento delle esigenze di prima assistenza, i cui oneri per il soccorso urgente della popolazione, per i contributi per l'autonoma sistemazione, per il reperimento di soluzioni alloggiative alternative, per i contributi per la ripresa delle attività produttive, nonché per le spese di natura corrente che devono essere sostenute per garantire il funzionamento delle strutture commissariali, non possono porsi a carico di tali risorse finanziarie. In dette tipologie di spesa, infatti, non sembra

possibile rinvenire alcuna correlazione, neppure indiretta, con le finalità di investimento richieste per l'utilizzo delle risorse in argomento.

È appena il caso di soggiungere che questo Dipartimento rimane comunque fin d'ora a disposizione per fornire, rispetto a concrete fattispecie, ogni ulteriore supporto interpretativo che si ritenesse necessario.

Roma, 1° dicembre 2005

Il capo del Dipartimento  
della protezione civile  
BERTOLASO

05A11708

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

#### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 7 dicembre 2005*

Dollaro USA	1,1710
Yen	141,68
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	28,986
Corona danese	7,4493
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67690
Fiorino ungherese	253,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6971
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8384
Corona svedese	9,3949
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	37,820
Franco svizzero	1,5401
Corona islandese	76,04
Corona norvegese	7,9260
Lev bulgaro	1,9556
Kuna croata	7,3750
Nuovo leu romeno	3,6536
Rublo russo	33,9380
Nuova lira turca	1,5898
Dollaro australiano	1,5686
Dollaro canadese	1,3626
Yuan cinese	9,4583
Dollaro di Hong Kong	9,0806
Rupia indonesiana	11516,79
Won sudcoreano	1211,52
Ringgit malese	4,4264
Dollaro neozelandese	1,6585
Peso filippino	63,222
Dollaro di Singapore	1,9757
Baht thailandese	48,384
Rand sudafricano	7,3918

*Cambi del giorno 8 dicembre 2005*

Dollaro USA	1,1764
Yen	141,82
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	29,098
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67495
Fiorino ungherese	255,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6980
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8593
Corona svedese	9,4217
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,020
Franco svizzero	1,5387
Corona islandese	76,08
Corona norvegese	7,9250
Lev bulgaro	1,9561
Kuna croata	7,3933
Nuovo leu romeno	3,6480
Rublo russo	34,1030
Nuova lira turca	1,5996
Dollaro australiano	1,5762
Dollaro canadese	1,3677
Yuan cinese	9,5030
Dollaro di Hong Kong	9,1220
Rupia indonesiana	11499,31
Won sudcoreano	1217,10
Ringgit malese	4,4407
Dollaro neozelandese	1,6833
Peso filippino	63,108
Dollaro di Singapore	1,9833
Baht thailandese	48,548
Rand sudafricano	7,4911

*Cambi del giorno 9 dicembre 2005*

Dollaro USA	1,1785
Yen	142,01
Lira cipriota	0,5733
Corona ceca	29,038
Corona danese	7,4495
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67320
Fiorino ungherese	256,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8569
Corona svedese	9,4224



Tallero sloveno .....	239,51
Corona slovacca .....	38,026
Franco svizzero .....	1,5398
Corona islandese .....	75,49
Corona norvegese .....	7,9270
Lev bulgaro .....	1,9556
Kuna croata .....	7,3990
Nuovo leu romeno .....	3,6344
Rublo russo .....	34,0640
Nuova lira turca .....	1,5988
Dollaro australiano .....	1,5709
Dollaro canadese .....	1,3665
Yuan cinese .....	9,5182
Dollaro di Hong Kong .....	9,1384
Rupia indonesiana .....	11407,88
Won sudcoreano .....	1218,39
Ringgit malese .....	4,4392
Dollaro neozelandese .....	1,6770
Peso filippino .....	62,985
Dollaro di Singapore .....	1,9836
Baht thailandese .....	48,674
Rand sudafricano .....	7,5029

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

05A11859 - 05A11860 - 05A11861

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Revoca della registrazione di presidi medico-chirurgici

*Estratto del decreto n. D.G.F.D.M./VII del 24 novembre 2005*

Sono state revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoindicati presidi medico-chirurgici:

JUPITER—M REG. - 14110  
 NAFTICOM 50 - REG. 7638  
 RODITOP - REG. 7625  
 SAGIMAR - REG. 15237  
 TOPOCID TRACCIANTE - REG. 2073  
 DI-FLY - REG. 13364  
 NO ZAN FAZZOLETTO - REG. 9138  
 MALMED 25 PB - REG. 7500  
 FLAITOD - REG. 4693  
 NO ZAN STICK - REG. 9141  
 NO ZAN - -REG. 7505  
 IM-77 - REG. 10479  
 PROTECTOR 10- -REG. 7495  
 MURFARIN TRACCIANTE - -REG. 2072  
 ZOMAL 1 - REG. 11854

Motivo della revoca: rinuncia della società Isagro S.r.l. titolare della registrazione.

05A11639

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 37263 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37264 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37265 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Orlandi S.p.a., con sede in Milano, unità di Feltre (Belluno), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37266 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Ergom Automotive S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino), Chivasso (Torino), Chivasso (Torino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37267 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Embraco Europe S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), Riva presso Chieri (Torino), per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2006.

Con decreto n. 37268 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Michelin Italiana S.p.a., con sede in Torino, unità di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 37269 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Calzaturificio Cristian di Dicuonzo Ruggiero & Ricco S.n.c., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 luglio 2005 al 14 luglio 2006.

Con decreto n. 37271 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Maglificio Barbara S.r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37272 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rumi S.p.a., con sede in Botticino (Brescia), unità di Botticino (Brescia), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37273 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stilmar S.r.l., con sede in Mottalciata (Biella), unità di Mottalciata (Biella), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37274 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Palmar c/o FIAT Auto Lancia S.p.a., con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 19 maggio 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 37275 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o FIAT S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 37276 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della CSL S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), unità di La Loggia (Torino), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37277 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Stampaggio Lamiera San Marco Evangelista, con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta), per il periodo dal 7 luglio 2005 al 6 luglio 2006.

Con decreto n. 37278 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Aurora Due S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37279 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della La Rosa S.p.a., con sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna), per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Con decreto n. 37280 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione

aziendale della TML 15 S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 novembre 2005.

Con decreto n. 37281 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della CIEMME Società a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37282 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Vitrociset S.p.a., con sede in Roma, unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 4 giugno 2006.

Con decreto n. 37283 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale della Macpi Pressing Division S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 dicembre 2006.

Con decreto n. 37284 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Polo Nautico Viareggio S.p.a., con sede in Viareggio (Lucca), unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37285 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Tintorie Biellesi Riunite S.p.a., con sede in Portula (Biella), unità di Portula (Biella), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37286 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della A Tombel & Figli S.p.a., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37288 del 7 novembre 2005, a seguito di sentenza del TAR, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 luglio 1997.

Con decreto n. 37289 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della Tecnosistemi S.p.a., con sede in Milano, unità di Cagliari, Carini (Palermo), Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006.

Con decreto n. 37290 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. S.r.l., con sede in Viterbo, unità di Cassino (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Formia (Latina), Orte (Viterbo) e Roma, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006.

Con decreto n. 37291 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Arcese Trasporti S.p.a., con sede in Arco (Torino), unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37292 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Data Service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37293 del 7 novembre 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della CAR Abbigliamento S.r.l., con sede in Ponte (Benevento), unità di Ponte (Benevento), per il periodo dal 5 luglio 2005 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 37294 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della SER.FE.R. S.r.l., con sede in Viterbo, unità di Roma, per il periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2005.

Con decreto n. 37295 del 7 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Cesame-Ceramica Sanitaria del Mediterraneo S.p.a., con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 28 giugno 2005 al 27 settembre 2005.

Con decreto n. 37297 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filatura di Grignasco S.p.a., con sede in Grignasco (Novara), unità di Grignasco (Novara) e Villanuova sul Clisi (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 37298 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della ICT Systems S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Padova e Roma, per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005.

Con decreto n. 37299 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della TSS Tecno Safety Systems S.p.a., con sede in Milano, unità di Lallio (Bergamo) e Roma, per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005.

Con decreto n. 37300 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della T.F.S. Tecno Field Services S.p.a., con sede in Milano, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005.

Con decreto n. 37301 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della Tecnosistemi S.p.a., con sede in Milano, unità di Cagliari, Carini (Palermo), Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005.

Con decreto n. 37302 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della TSS Tecno Safety Systems S.p.a., con sede in Milano, unità di Lallio (Bergamo) e Roma, per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006.

Con decreto n. 37303 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della ICT SYSTEMS S.p.a., con sede in Milano, unità di Milano, Padova e Roma, per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006.

Con decreto n. 37304 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Marina Villa Igiea S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37305 dell'11 novembre 2005, è concesso trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria con prosecuzione esercizio della TFM Tecnosistemi Facility Management S.p.a., con sede in Milano, unità di Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 12 agosto 2005 al 21 settembre 2005.

Con decreto n. 37306 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della T.F.S. Tecno Field Services S.p.a., con sede in Milano unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006.

Con decreto n. 37308 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industria Abbigliamento Sposa S.r.l., con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Bari, Cernusco sul Naviglio (Milano) e Melissano (Lecce), per il periodo dal 17 febbraio 2005 al 16 febbraio 2006.

Con decreto n. 37309 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Manifattura Castiglioni S.p.a., con sede in Milano, unità di Arconate (Milano) e Colonnella (Teramo), per il periodo dal 5 settembre 2005 al 4 settembre 2006.

Con decreto n. 37310 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Gilmar Divisione Industria S.p.a., con sede in San Giovanni in Marignano (Rimini), unità di San Giovanni in Marignano (Rimini), per il periodo dal 23 febbraio 2005 al 22 agosto 2005.

Con decreto n. 37311 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Inveruno Nobilitazione Maglia S.p.a., con sede in Inveruno (Milano), unità di Inveruno (Milano), per il periodo dal 11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37312 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Ormac S.p.a., con sede in Vigevano (Pavia), unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1° settembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Con decreto n. 37313 dell'11 novembre 2005, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria senza prosecuzione es. impresa della TFM Tecnosistemi Facility Management S.p.a., con sede in Milano, unità di Catanzaro, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Taranto e Torino, per il periodo dal 22 settembre 2005 al 21 settembre 2006.

05A11631

#### **Provvedimento concernente la concessione del trattamento speciale di disoccupazione**

Con decreto n. 37287 del 7 novembre 2005 è concesso il trattamento speciale di disoccupazione in favore della Area del comune di Bari, imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce tratta Mola-Fasano, per il periodo dal 31 marzo 2004 al 30 giugno 2006.

05A11627

#### **Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione**

Con decreto n. 37261 del 7 novembre 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione presso Area del comune di Bari, imprese impegnate nel raddoppio della linea ferroviaria Bari-Lecce tratta Mola-Fasano per un periodo di ventisette mesi a decorrere dal 31 marzo 2004.

05A11626

#### **Provvedimento di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria**

Con decreto n. 37244 del 7 novembre 2005, è annullato il decreto ministeriale del 30 marzo 2005, n. 35778 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Comat Costruzioni S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto, sede di Taranto, cantiere Gennarini, limitatamente al periodo dal 20 luglio 2005 al 21 novembre 2005.

05A11625

#### **Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria**

Con decreto n. 37237 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37238 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.a., con sede in Milano, unità di San Giorgio Canavese (Torino), per il periodo dal 20 settembre 2004 al 19 settembre 2005.

Con decreto n. 37239 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Orlandi S.p.a., con sede in Milano, unità di Feltre (Biella), per il periodo dall'11 luglio 2005 al 10 luglio 2006.

Con decreto n. 37240 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi azien-

dale della Ergom automotive S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino), unità di Borgaro Torinese (Torino), Chivasso (Torino), Chivasso (Torino), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2006.

Con decreto n. 37241 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Embraco Europe S.r.l., con sede in Torino, unità di Chieri (Torino), Riva presso Chieri (Torino) per il periodo dal 2 maggio 2005 al 1° maggio 2007.

Con decreto n. 37242 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Michelin italiana S.p.a., con sede in Torino, unità di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 37243 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Calzaturificio Cristian di Dicuonzo Ruggiero & Ricco S.n.c., con sede in Barletta (Bari), unità di Barletta (Bari), per il periodo dal 15 luglio 2005 al 14 luglio 2006.

Con decreto n. 37245 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Maglificio Barbara S.r.l., con sede in Busto Arsizio (Varese), unità di Busto Arsizio (Varese) per il periodo dal 4 luglio 2005 al 3 luglio 2006.

Con decreto n. 37246 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rumi S.p.a., con sede in Botticino (Brescia), unità di Botticino (Brescia), per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37247 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stilmar S.r.l., con sede in Mottalciata (Biella), unità di Mottalciata (Biella), per il periodo dal 1° agosto 2005 al 31 luglio 2006.

Con decreto n. 37248 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Palmar c/o Fiat auto Lancia S.p.a., con sede in Torino, unità di Arese (Milano), per il periodo dal 19 maggio 2003 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 37249 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat S.p.a., con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo) per il periodo dal 21 febbraio 2005 al 5 marzo 2005.

Con decreto n. 37250 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CSL S.p.a., con sede in La Loggia (Torino), unità di La Loggia (Torino) per il periodo dal 25 luglio 2005 al 24 luglio 2006.

Con decreto n. 37251 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Stampaggio lamiera San Marco Evangelista S.r.l., con sede in San Marco Evangelista (Caserta), unità di San Marco Evangelista (Caserta) per il periodo dal 7 luglio 2005 al 6 luglio 2006.

Con decreto n. 37252 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Aurora due S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 giugno 2005 al 12 giugno 2006.

Con decreto n. 37253 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della La Rosa S.p.a., con sede in Imola (Bologna), unità di Imola (Bologna) per il periodo dal 30 giugno 2005 al 29 giugno 2006.

Con decreto n. 37254 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della TML 15 S.r.l., con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), unità di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo dal 9 maggio 2005 all'8 maggio 2006.

Con decreto n. 37255 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Ciemme Società a responsabilità limitata, con sede in San Giorgio La Molara (Benevento), unità di Molinara (Benevento), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 37256 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Vitrociset S.p.a., con sede in Roma, unità di Assemmini (Cagliari), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 4 giugno 2006.

Con decreto n. 37257 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per conversione

aziendale della Macpi Priessing Division S.p.a., con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), unità di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 6 giugno 2005 al 5 giugno 2007.

Con decreto n. 37258 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Polo nautico Viareggio S.p.a., con sede in Viareggio (Lucca), unità di Viareggio (Lucca), per il periodo dal 23 maggio 2005 al 22 maggio 2006.

Con decreto n. 37259 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tintorie Biellesi riunite S.p.a., con sede in Portula (Biella), unità di Portula (Biella), per il periodo dal 18 luglio 2005 al 17 luglio 2006.

Con decreto n. 37260 del 7 novembre 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della A Tombel & figli S.p.a., con sede in Vicenza, unità di Vicenza, per il periodo dal 27 giugno 2005 al 26 giugno 2006.

Con decreto n. 37262 del 7 novembre 2005, a seguito di sentenza del TAR, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma dal 1° agosto 1995.

05A011624

#### **Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto n. 37307 dell'11 novembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 34890 dell'11 ottobre 2004 limitatamente al periodo dal 7 ottobre 2004 al 25 luglio 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, legge n. 236/1993 della Cartificio Ermolli S.p.a., con sede in Milano, unità di Crevaquore (Biella), Milano e Moggio (Udine), per il periodo dal 7 ottobre 2004 al 31 maggio 2006.

Con decreto n. 37270 del 7 novembre 2005 è annullato il decreto direttoriale n. 35790 del 30 marzo 2005 limitatamente al periodo dal 22 luglio 2005 al 21 novembre 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 comma 1, legge n. 223/1991 della Comat Costruzioni S.p.a., con sede in Taranto, unità di Taranto sede e Taranto cantiere Gennarini, per il periodo dal 22 luglio 2005 al 21 luglio 2006.

05A11628 - 05A11629

#### **Provvedimento di annullamento della concessione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria**

Con decreto n. 37315 dell'11 novembre 2005, è annullato il decreto direttoriale n. 35474 del 31 gennaio 2005 limitatamente al periodo dal 12 settembre 2005 al 1° ottobre 2005 della Coats Cucirini S.p.a., con sede in Milano, unità di Rieti.

05A11630

#### **Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 20 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.**

Con ministeriale n. 24/IX/0011421/MED-L-64 del 21 novembre 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 20, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 22 aprile 2005, concernente la convalida di tutte le posizioni contributive costituite sul Fondo specialisti ambulatoriali e sul Fondo specialisti esterni dai laureati in odontoiatria e corrispondenti versamenti riferiti a rapporti convenzionali esercitati in epoca anteriore al 1° gennaio 1995.

05A11739

#### **Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 19 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - ENPAM.**

Con ministeriale n. 24/IX/0011796/MED-L-63 del 24 novembre 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 19, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 22 aprile 2005, concernente modifiche al regolamento del Fondo specialisti esterni, introdotte a seguito del recepimento delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 39 e 40, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

05A11740

#### **Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 207 adottata in data 7 dicembre 2004 dall'INPGI**

Con ministeriale n. 24/IX/0011382/GIO-L-1 54 del 18 novembre 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 207, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 7 dicembre 2004, con cui viene modificata la procedura di riscossione dei contributi, adottando il sistema di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'effettuazione di versamenti unitari, e l'eventuale compensazione delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi.

05A11741

#### **Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 5 adottata in data 10 maggio 2005 dall'INPGI - Gestione separata.**

Con ministeriale n. 24/IX/0011419/PG-L-25 del 21 novembre 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 5, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'INPGI in data 10 maggio 2005, concernente l'integrazione dell'art. 9 del regolamento di attuazione delle attività di previdenza in materia di sanzioni civili.

05A11742

#### **Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 2 adottata in data 12 aprile 2005 dall'INPGI - Gestione separata**

Con ministeriale n. 24/IX/0011417/PG-L-24 del 21 novembre 2005 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'INPGI in data 12 aprile 2005, con la quale è stato modificato il regolamento sui prestiti.

05A11743

#### **Riconoscimento della personalità giuridica alla fondazione denominata «Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. divenuti tali dal 1° gennaio 1991», in Siena.**

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2005, al «Fondo pensione complementare per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. divenuti tali dal 1° gennaio 1991», con sede in Siena, piazza Salimbeni n. 3, è riconosciuta la personalità giuridica.

05A11744

**AGENZIA DEL TERRITORIO****Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, relativi a centodieci comuni non capoluogo**

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi a centodieci comuni non capoluogo.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del 1° semestre del 2005.

**Tabella dei coefficienti aggregati di abbattimento di cui al decreto-legge n. 41/2004**

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
ACI CATENA	0,8678
ALASSIO	0,6804
ANZIO	0,7034
ARCO	0,6906
ARENZANO	0,7308
ASIAGO	0,9078
AVEZZANO	0,9149
BASIGLIO	0,9353
BATTIPAGLIA	0,8785
BEVAGNA	0,7908
BRA	0,8245
BUSTO ARSIZIO	0,9220
CALVATONE	0,8759
CAMOGLI	0,6970
CARUA	0,9214

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
CARINOLA	0,9192
CASALBUTTANO ED UNITI	0,8792
CASAMASSIMA	0,7752
CASSINA DE' PECCHI	0,9169
CASSINO	0,8431
CASTELFRANCO IN MISCANO	0,9527
CASTELLEONE	0,8190
CENTO	0,8211
CERCOLA	0,9233
CERVIGNANO DEL FRIULI	0,8815
CESANO BOSCONI	0,9301
CHIVASSO	0,8550
CIVITA CASTELLANA	0,9832
CIVITAVECCHIA	0,6884
COLLEGNO	0,8456
COLOGNO MONZESE	0,8613
CORCIANO	0,7403
CORSICO	0,8923
CORTONA	0,7644
FERMO	0,7407
FERRANDINA	0,9674
FOLIGNANO	0,7190
FOLIGNO	0,7341
GALLARATE	0,8855
GALLIERA VENETA	0,8311
GARDONE VAL TROMPIA	0,9130
GORNO	0,9155

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
GRADISCA D'ISONZO	0,6834
GUALTIERI	0,8828
GUIDONIA MONTECELIO	0,6490
IGLESIAS	0,9356
IMOLA	0,8498
ISOLE TREMITI	0,9183
IVREA	0,9345
LEGNANO	0,9012
LENTATE SUL SEVESO	0,8685
MAGENTA	0,9018
MARGHERITA DI SAVOIA	0,7711
MARSCIANO	0,7237
MELEGNANO	0,8811
MERANO	0,8681
MIRABELLO SANNITICO	1,0000
MOGLIANO VENETO	0,8413
MOLFETTA	0,7674
MONCALIERI	0,8819
MONESIGLIO	0,8450
MONFALCONE	0,6852
MONSELICE	0,8741
MONTEPRANDONE	0,7149
MONTEROTONDO	0,6231
MONZA	0,8633
NETTUNO	0,6675
NOCERA INFERIORE	0,8942
OSIMO	0,7054

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
PIEVE EMANUELE	0,9206
PIOMBINO	0,7617
POGGIO A CAIANO	0,7731
POLICORO	0,9603
POMEZIA	0,6617
PONTASSIEVE	0,7319
POZZUOLI	0,9012
RHO	0,8843
RIVOLI	0,8756
ROVERETO	0,7498
ROZZANO	0,9086
SAINT VINCENT	0,8232
SALO`	0,9065
SAN CIPRIANO PICENTINO	0,8764
SAN GIULIANO MILANESE	0,8762
SAN LEO	0,7201
SAN MARTINO IN PENSILIS	1,0000
SAN MASSIMO	0,8975
SAN MAURO TORINESE	0,8716
SAN REMO	0,6618
SANTA CROCE DI MAGLIANO	1,0000
SARONNO	0,9144
SASSOFERRATO	0,7172
SASSUOLO	0,8746
SCANDICCI	0,7634
SEGRATE	0,9383
SESTO FIORENTINO	0,7641



<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
SESTO SAN GIOVANNI	0,9127
SESTRI LEVANTE	0,7014
SONDALO	0,9695
SPINEA	0,8713
TOLMEZZO	0,8312
TRANI	0,7287
VELLETRI	0,8507
VENARIA	0,8539
VENTIMIGLIA	0,8393
VIAREGGIO	0,7501
VICO DEL GARGANO	0,8777
VILLARICCA	0,9063
VINOVO	0,8856
VOLPIANO	0,8811

05A11620

COPIA TRATTA DA GURITEL

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**Comunicato concernente l'aggiornamento a cadenza semestrale dei coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, relativi a novantaquattro capoluoghi di provincia**

Si comunicano, nell'unita tabella, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, relativi ai novantaquattro capoluoghi di provincia.

In conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i coefficienti medi di abbattimento sono relativi al periodo compreso fra la data di pubblicazione dei dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del 1° semestre del 2005.

**Tabella dei coefficienti aggregati di abbattimento di cui al decreto-legge 41/2004**

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
AGRIGENTO	0,8468
ALESSANDRIA	0,8270
ANCONA	0,7066
AOSTA	0,8840
AREZZO	0,7019
ASCOLI PICENO	0,7962
ASTI	0,8283
AVELLINO	0,6753
BARI	0,6610
BENEVENTO	0,8235
BERGAMO	0,8180
BIELLA	0,7573
BOLOGNA	0,7201

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
BOLZANO	0,8308
BRESCIA	0,6950
BRINDISI	0,7979
CAGLIARI	0,7786
CALTANISSETTA	0,7961
CAMPOBASSO	0,7563
CASERTA	0,6084
CATANIA	0,7534
CATANZARO	0,7304
CHIETI	0,7478
COMO	0,7242
COSENZA	0,7366
CREMONA	0,8170
CUNEO	0,8643
ENNA	0,8145
FERRARA	0,8281
FIRENZE	0,6101
FOGGIA	0,7601
FORLI	0,8108
GENOVA	0,7609
GORIZIA	0,8859
GROSSETO	0,7189
L'AQUILA	0,8515
LA SPEZIA	0,8269
LATINA	0,7062
LECCE	0,7271

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
LECCO	0,8443
LIVORNO	0,6389
LODI	0,8546
LUCCA	0,7000
MACERATA	0,6989
MANTOVA	0,7905
MASSA CARRARA	0,6861
MATERA	0,8139
MESSINA	0,7867
MILANO	0,6837
MODENA	0,7865
NAPOLI	0,6392
NOVARA	0,8322
ORISTANO	0,7859
PADOVA	0,7374
PALERMO	0,7480
PARMA	0,6988
PAVIA	0,8425
PERUGIA	0,6939
PESARO	0,7025
PESCARA	0,7516
PIACENZA	0,7624
PISA	0,6451
PISTOIA	0,7868
PORDENONE	0,7352
POTENZA	0,7598

<b>Comune</b>	<b>Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005</b>
PRATO	0,8371
RAGUSA	0,7943
RAVENNA	0,8406
REGGIO DI CALABRIA	0,7591
REGGIO NELL'EMILIA	0,7411
RIETI	0,8019
RIMINI	0,7438
ROMA	0,5899
ROVIGO	0,8658
SALERNO	0,6987
SASSARI	0,8774
SAVONA	0,7544
SIENA	0,7346
SIRACUSA	0,7915
SONDRIO	0,8993
TARANTO	0,7424
TERAMO	0,8090
TERNI	0,7219
TORINO	0,8221
TRAPANI	0,7796
TREVISO	0,6443
TRIESTE	0,7416
UDINE	0,8518
VARESE	0,8449
VENEZIA	0,7430
VERCELLI	0,8140

Comune	Coefficiente aggregato di abbattimento I semestre 2001 / I semestre 2005
VERONA	0,7453
VICENZA	0,7287
VITERBO	0,7525

05A11621

**AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato Agenzia industrie difesa».**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 642 del 29 novembre 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO AGENZIA INDUSTRIE DIFESA nella forma e confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile».

Titolare A.I.C.: Agenzia industrie difesa - Stabilimento chimico farmaceutico militare, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via XX settembre, 123/A, c.a.p. 00187 - codice fiscale 97254170588.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml.

A.I.C. n. 036455018 (in base 10) 12SJMB (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Agenzia industrie difesa - stabilimento chimico farmaceutico militare stabilimento sito in via Reginaldo Giuliani, 201 - Firenze.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato 10 mg (equivalente a 8,6 mg di lidocaina base);

eccipienti: sodio cloruro 6 mg, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: anestesi periferiche e loco-regionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 036455018 (in base 10) 12SJMB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036455018 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 5 ml - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11751

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi HP»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 647 del 29 novembre 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GONASI HP, rilasciata alla Società A.M.S.A. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Passeggiata di Ripetta, 22 - 00186 Roma, Italia, codice fiscale 00539640482, sono apportate le seguenti modifiche:

In sostituzione della confezione «250 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (codice A.I.C. 003763113) viene autorizzata la confezione «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763188);

in sostituzione della confezione «5000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml (codice A.I.C. 003763125) viene autorizzata la confezione «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763190);

in sostituzione della confezione «1000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (codice A.I.C. 003763149) viene autorizzata la confezione «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763214);

in sostituzione della confezione «2000 U.I./2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini polvere + 3 fiale solvente 2 ml (codice A.I.C.

003763164) viene autorizzata la confezione «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml (codice A.I.C. 003763238).

Confezione: «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml».

A.I.C. n. 003763188 (in base 10) 03LUZN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.p.a. - Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company Ltd Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.p.a. - Vimodrone (Milano), via B. Buozi, 2 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A. - 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 250 U.I.;

eccipienti: lattosio 20 mg.

Ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml.

A.I.C. n. 003763190 (in base 10) 03LUZQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione XXX.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.p.a. - Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company Ltd Itingen (Svizzera), Zelgliweg, 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.p.a. - Vimodrone (Milano), via B. Buozi, 2 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A. - 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 5000 U.I.;

eccipienti: lattosio 20 mg;

ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml.

A.I.C. n. 003763214 (in base 10) 03LV0G (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.a. - Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.p.a. - Milano,

via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company Ltd Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.p.A. Vimodrone (Milano), via B. Buozi, 2 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A. - 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 1000 U.I.;

eccipienti: lattosio 20 mg;

ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml.

A.I.C. n. 003763238 (in base 10) 03LV16 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ibsa SA - Lugano (Svizzera), via al Ponte, 13 (produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.A. - Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.p.a. - Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company Ltd Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.p.a. - Vimodrone (Milano), via B. Buozi, 2 (controlli biologici); Laboratoires Genevrier S.A. - 06600 Antibes (Francia), 280 Route de Goa, Z.I. des Trois Moulins Parc de Sophia Antipolis (rilascio dei lotti).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 2000 U.I.;

eccipienti: lattosio 20 mg;

ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel bambino: criptorchidismo, ipogonadismo, eunucoidismo, ipogonadotropico. Nella donna: amenorrea primaria e secondaria, ipoplasia ovarica, menometrorragia, aborto ricorrente, minaccia d'aborto, infertilità anovulatoria, sterilità da deficiente ovogenesi. Nell'uomo: azoospermia, oligoastenospermia, astenospermia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 003763188 - «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

classe: «C» (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763190 - «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml;

classe di rimborsabilità: «A» (invariata);

prezzo ex factory (Iva esclusa): 3,47 euro (invariato);

prezzo al pubblico (Iva inclusa): 5,72 euro (invariato);

confezione: A.I.C. n. 003763214 - «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml;

classe: «C» (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763238 - «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml.

classe di rimborsabilità: classe: «A» (invariata);

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,60 euro (invariato);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,59 euro (invariato).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 003763188 - «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763190 - «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763214 - «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

confezione: A.I.C. n. 003763238 - «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 3 flaconcini + 3 fiale solvente 1 ml - RR medicinale soggetto a prescrizione medica (invariata);

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A011752**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro Gluconato Sos»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 665 del 2 dicembre 2005*

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FERRO GLUCONATO SOS, nella forma e confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia - Roma, Italia, codice fiscale 01163980681.

Confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse.

A.I.C. n. 036754012 (in base 10) 131NLW (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Special Product's Line S.r.l. - Pomezia - Roma (Italia), via Campobello 15 (tutte le fasi); E-Pharma Trento S.p.a. - Ravina Di Trento (Trento) Italia, via Provina, 2 (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalenti a 80 mg di Fe<sup>++</sup>);

Eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio ciclamato 80 mg; sodio saccarinato 5 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036754012 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,24 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,00 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

per la confezione: A.I.C. n. 036754012 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse: si applicano le condizioni di cui alla Nota 76.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036754012 - «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - RR medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A11750**

**REGIONE VALLE D'AOSTA**

**Scioglimento della società cooperativa «Pagard piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Torgnon**

Con deliberazione n. 3821, in data 18 novembre 2005, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, lo scioglimento per atto dell'autorità della società cooperativa «Pagard piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Torgnon (Aosta), fraz. Septumian n. 130, costituita con atto a rogito del notaio Enrico Sebastiani, in data 27 maggio 2002, iscritta al n. 01040510073 del registro delle imprese di Aosta, e ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Marco Agostinelli di Aosta.

**05A11632**

**REGIONE TOSCANA**

**Provvedimenti concernenti le acque minerali**

Con decreto dirigenziale n. 5841 del 4 novembre 2005 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158;

è stata concessa, in via definitiva, l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Panna» in contenitori di PET STARLIGHT RB, ottenuti da preforme di cui al decreto dirigenziale n. 4011 del 7 agosto 2002.

La società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza semestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

Con decreto dirigenziale n. 5842 del 4 novembre 2005 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158;

è stata concessa, in via definitiva, l'autorizzazione a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Panna» in contenitori di PET RAMAPET 30 e RAMAPET 30WW, ottenuti da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 4807 del 20 settembre 2002.

La società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza semestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.



Con decreto dirigenziale n. 6183 del 22 novembre 2005 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale e partita I.V.A. 00753740158;

è stata concessa l'autorizzazione all'installazione e all'utilizzo della nuova macchina lavabottiglie «Simonazzi HD ht», presso lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Panna».

Con decreto dirigenziale n. 6182 del 22 novembre 2005 alla società Acqua Leonardo da Vinci di Pensato Bruno & C. S.a.s., avente:

sede legale in Scarperia (Firenze) - via di Marcoiano, 33 - c.a.p. 50038;

codice fiscale e partita I.V.A. 05542620488;

sono state trasferite le autorizzazioni di cui al decreto dirigenziale n. 333 del 31 gennaio 2001, inerente il confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Maxim's».

**05A11607-05A11606-05A11605-05A11604**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501289/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 1 2 1 3 \*

€ 1,00